



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della  
giurisprudenza penale della  
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

DICEMBRE 2023



# Indice

SEZIONI UNITE .....	3
SEZIONE PRIMA .....	6
SEZIONE SECONDA .....	22
SEZIONE TERZA .....	42
SEZIONE QUARTA .....	54
SEZIONE QUINTA .....	67
SEZIONE SESTA .....	77

DICEMBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



## SEZIONI UNITE

---

**Sez. U, Sentenza n. 49935 del 28/09/2023** Ud. (dep. **14/12/2023**) Rv. **285517 - 01**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: DOMINGO FRANCESCO. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 27/01/2022

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Recidiva qualificata - Contestazione successiva alla decorrenza del termine di prescrizione del reato originariamente configurato - Valutazione ai fini del tempo necessario a prescrivere - Esclusione.

*Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 1 lett. C, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 14439 del 2014 Rv. 258734 - 01, N. 55748 del 2017 Rv. 271745 - 01, N. 13398 del 2013 Rv. 256021 - 01, N. 48205 del 2019 Rv. 278039 - 01, N. 47499 del 2015 Rv. 265560 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 40627 del 2008 Rv. 241488 - 01, N. 33871 del 2010 Rv. 248131 - 01, N. 9769 del 2006 Rv. 234225 - 01, N. 44591 del 2008 Rv. 242133 - 01, N. 47241 del 2019 Rv. 277648 - 01, N. 26822 del 2016 Rv. 267892 - 01, N. 3712 del 2020 Rv. 278201 - 02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13539 del 2020 Rv. 278870 - 01, N. 12283 del 2005 Rv. 230529 - 01, N. 19415 del 2023 Rv. 284481 - 01, N. 17179 del 2002 Rv. 221403 - 01, N. 35490 del 2009 Rv. 244274 - 01 Rv. 244274 - 01, N. 35738 del 2010 Rv. 247838 - 01, N. 24906 del 2019 Rv. 275436 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 49686 del 13/07/2023** Ud. (dep. **13/12/2023**) Rv. **285435 - 01**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: GIUDICE ENRICO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 11/01/2022

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 convertito, con modificazioni, in legge n. 26 del 2019 - Omesse o false indicazioni dei dati riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza - Rilevanza - Condizioni.

*Integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 CORTE COST. PENDENTE

## SEZIONI UNITE

*Massime precedenti Conformi:* N. 44366 del 2021 Rv. 282336 - 01, N. 29910 del 2022 Rv. 283787 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 5289 del 2020 Rv. 278573 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6591 del 2009 Rv. 242152 - 01

DICEMBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Sentenza n. 48579 del 11/10/2023** Cc. (dep. **06/12/2023**) Rv. **285684 - 01**

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: BIANCHI FIORELLO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 11/04/2023

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Processi pendenti in Cassazione - Individuazione - Riferimento alla sentenza di appello - Conseguenze - Proponibilità dell'istanza innanzi al giudice dell'esecuzione.

*Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere l'applicabilità della disciplina transitoria, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 34091 del 2023 Rv. 285154 - 01, N. 51557 del 2023 Rv. 285628 - 01, N. 37022 del 2023 Rv. 285229 - 01, N. 43975 del 2023 Rv. 285228 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 46445 del 2023 Rv. 285510 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15933 del 2012 Rv. 252012 - 01, N. 47008 del 2009 Rv. 244810 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 49255 del 26/09/2023** Cc. (dep. **11/12/2023**) Rv. **285683 - 01**

**Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: BARTOLOMEO DANIELE. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)**

Rigetta, TRIBUNALE VELLETRI, 01/08/2023

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Ulteriore riduzione di pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Mancata impugnazione - Rinuncia all'impugnazione in appello - Equiparazione - Esclusione - Ragioni.

*La riduzione di pena di un sesto, prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado, non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.

## SEZIONE PRIMA

*Massime precedenti Conformi:* N. 51180 del 2023 Rv. 285583 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 42681 del 2023 Rv. 285394 - 01, N. 16054 del 2023 Rv. 284545 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 50729 del 20/10/2023** Cc. (dep. **19/12/2023**) Rv. **285685 - 01**

**Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: ARTIGIANLEGNO PRESTIGE COFFINS. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/03/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca del profitto del reato - Indicazione del valore senza previa individuazione dei beni da confiscare - Esecuzione della misura - Iniziativa del pubblico ministero - Necessità - Fattispecie.

*Nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una confisca "di valore", che non abbia riguardato, quindi, né somme già sottoposte a sequestro, né altri beni o liquidità previamente determinati nel provvedimento ablatorio, è necessaria l'iniziativa del pubblico ministero in funzione della selezione dei cespiti confiscabili e della verifica della corrispondenza del relativo valore a quello del profitto oggetto della misura. (Fattispecie relativa a confisca del profitto del reato presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche disposta nei confronti di persona giuridica).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 53832 del 2017 Rv. 271736 - 01, N. 9738 del 2015 Rv. 262893 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 51407 del 30/11/2023** Cc. (dep. **22/12/2023**) Rv. **285578 - 01**

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: LA BARBERA MICHELANGELO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Parz. Diff.)**

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 16/03/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime di detenzione differenziata di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 27 e 117 Cost. e 3 CEDU Manifesta infondatezza - Ragioni.

*E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, ord, pen. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 3 CEDU, posto che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, la presunzione di pericolosità del condannato all'ergastolo per reati ostativi non collaborante è divenuta relativa, essendo tenuto il giudice alla valutazione, nel merito, delle istanze di concessione di benefici penitenziari.*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 35682 del 2023 Rv. 284921 - 01, N. 57913 del 2018 Rv. 274659 - 01



## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Sentenza n. 51388 del 24/11/2023** Ud. (dep. **22/12/2023**) Rv. **285581 - 01**

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Imputato: VERDIGLIONE GIUSEPPE. P.M. MIGNOLO OLGA. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 28/02/2023

506001 ARMI - IN GENERE - Porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere - Riconoscimento della lieve entità del fatto - Applicazione della sola pena dell'ammenda - Necessità.

*In tema di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, la qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 4, comma 3, ultima parte, legge 18 aprile 1975, n. 110, comporta l'applicazione della sola pena dell'ammenda, non rilevando che nella formulazione della norma sia stata adoperata l'espressione "può", in quanto l'attenuante si giustifica con la natura sproporzionata della pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda per fatti connotati da minima gravità.*

*Riferimenti normativi:* Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10838 del 1996 Rv. 206229 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 51399 del 23/11/2023** Cc. (dep. **22/12/2023**) Rv. **285577 - 01**

**Presidente: BONI MONICA. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: PG C/ COSPITO ALFREDO. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)**

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 24/02/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Corrispondenza anonima diretta al detenuto - Trattenimento - Sufficienza del carattere anonimo della missiva - Esclusione - Ragioni.

*In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ex art. 41-bis ord. pen., è illegittimo il trattenimento disposto in ragione della sola omessa indicazione del mittente, in quanto la limitazione della libertà di corrispondenza di cui all'art. 15 Cost. presuppone la necessità di valutare se il carattere anonimo, in relazione al contenuto dello scritto, costituisca un pericolo per le esigenze investigative, di prevenzione dei reati o per l'ordine e la sicurezza dell'istituto.*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 39497 del 2023 Rv. 285375 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 31047 del 2020 Rv. 279762 - 01, N. 11419 del 2018 Rv. 272527 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 50847 del 17/11/2023** Cc. (dep. **20/12/2023**) Rv. **285662 - 01**

**Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA TORINO, 16/06/2021

## SEZIONE PRIMA

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 1975 - Permanenza all'aperto - Limitazioni - Relative disposizioni della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti interni - Illegittimità - Ragioni - Specifico e motivato provvedimento del direttore dell'istituto - Necessità.

*In tema di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, sono illegittime le disposizioni della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d'istituto che, con riferimento ai detenuti allo stesso sottoposti, limitano a una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all'aria aperta, consentendo lo svolgimento della seconda ora, prevista dalla lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis citato, all'interno delle sale destinate alla socialità, sia perché la permanenza all'aperto e la socialità devono essere tenute distinte, in quanto preordinate alle differenti finalità di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti e internati, sia perché la limitazione da due a una delle ore di permanenza all'aperto, ai sensi del combinato disposto della menzionata lett. f) e dell'art. 10 della legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere "ex se" considerata, da atti amministrativi a valenza generale, ma deve conseguire all'adozione di un provvedimento specifico e individualizzato della direzione dell'istituto, chiamata a render conto dei "motivi eccezionali" che, ai sensi del citato art. 10, giustificano la limitazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. F CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 quater CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 10, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 12, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 16

*Massime precedenti Conformi:* N. 44609 del 2018 Rv. 274026 - 01, N. 17580 del 2019 Rv. 275333 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11602 del 2021 Rv. 280681 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 49625 del 14/11/2023** Cc. (dep. 13/12/2023) Rv. 285429 - 01

*Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: GALLIZZI GIUSEPPE. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)*

Annula con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CAGLIARI, 24/01/2023

609133 REATO - REATO PERMANENTE - Liberazione anticipata - Reato ostativo permanente con cd. contestazione aperta - Cessazione della permanenza - Verifica in concreto - Necessità.

*In tema di benefici penitenziari, ai fini della concessione della liberazione anticipata in presenza di un reato ostativo permanente con contestazione cd. aperta (nella specie quello di partecipazione ad associazione di tipo mafioso), è necessario che il giudice verifichi, tenendo conto della motivazione della sentenza di condanna, le date cui deve essere riferita in concreto ed entro le quali deve ritenersi esaurita la condotta partecipativa attribuita al condannato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20158 del 2017 Rv. 270118 - 01, N. 25578 del 2007 Rv. 237707 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 21928 del 2022 Rv. 283121 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 49627 del 14/11/2023** Cc. (dep. 13/12/2023) Rv. 285579 - 01

*Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: KASLI RAMAZAN (DETTO ZONI). P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Parz. Diff.)*

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' LECCE, 28/07/2023

664057 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Trasmissione al tribunale del riesame di decreti autorizzativi delle intercettazioni in parte oscurati con "omissis" - Legittimità - Ragioni.

*In tema di riesame di misure cautelari personali, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali nella loro integralità, potendo oscurarne parte del contenuto con "omissis", onde garantire il segreto investigativo.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17118 del 2017 Rv. 269959 - 01, N. 47353 del 2009 Rv. 245636 - 01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 49627 del 14/11/2023** Cc. (dep. 13/12/2023) Rv. 285579 - 02

*Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: KASLI RAMAZAN (DETTO ZONI). P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Parz. Diff.)*

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' LECCE, 28/07/2023

673109 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI - Produzione del decreto autorizzativo - Necessità - Esclusione.

*In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito del decreto autorizzativo non ne determina l'inutilizzabilità, neanche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, posto che l'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. prevede il solo deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l'attività captativa è stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 com. 2, Decreto Legge 10/08/2023 num. 105 art. 1, Legge 09/10/2023 num. 137 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 19791 del 2015 Rv. 263571 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 45189 del 2004 Rv. 229244 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 50710 del 10/11/2023** Ud. (dep. **19/12/2023**) Rv. **285655 - 01**

*Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: MANGIACOTTI NUNZIO. P.M. TOCCI STEFANO. (Diff.)*

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 15/09/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Patteggiamento in appello - Determinazione della pena - Criterio predeterminato - Esclusione - Conseguenze - Sindacato sulla pena finale - Esclusività.

*Nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

*Massime precedenti Conformi:* N. 23614 del 2022 Rv. 283284 - 02

---

Sez. 1, **Sentenza n. 51160 del 31/10/2023** Ud. (dep. **21/12/2023**) Rv. **285612 - 01**

*Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Imputato: MANDOLINI ROBERTO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)*

Annulla senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 21/07/2022

677007 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA - Prova dell'effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità - Necessità - Esclusione - Accertamento di un fatto potenzialmente dannoso - Sufficienza.

*Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente. (Conf.: n. 9266 del 1994, Rv. 199071-01).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 12175 del 2017 Rv. 270386 - 01, N. 28216 del 2020 Rv. 279625 - 01, N. 32899 del 2021 Rv. 281997 - 21

*Massime precedenti Difformi:* N. 31574 del 2023 Rv. 284954 - 02, N. 16765 del 2020 Rv. 279418 - 14

---

Sez. 1, **Sentenza n. 51159 del 12/10/2023** Ud. (dep. **21/12/2023**) Rv. **285611 - 01**

*Presidente: BONI MONICA. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: EGHOSA DONALDSON. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Diff.)*

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 16/12/2022

609023 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - PUTATIVITA' - Stato di necessità - Requisiti - Pericolo di un danno grave alla persona non cagionato dal soggetto attivo - Rilevanza - Fattispecie.

*In tema di stato di necessità, il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, non deve essere stato causato volontariamente o colposamente dal soggetto che compie l'intervento necessitato e deve, altresì, essere indipendente dalla sua volontà. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante nei confronti di un*

## SEZIONE PRIMA

*soggetto che, a causa di sopravvenute difficoltà di navigazione, aveva utilizzato la bussola a bordo di un'imbarcazione che trasportava stranieri irregolari, in quanto l'accordo per l'impiego dello strumento era intervenuto al momento della partenza del natante).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19714 del 2015 Rv. 263533 - 01, N. 16012 del 2005 Rv. 232143 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15654 del 2022 Rv. 283168 - 01, N. 14037 del 2015 Rv. 262969 - 01, N. 27049 del 2008 Rv. 241014 - 01, N. 24255 del 2021 Rv. 281526 - 01, N. 10542 del 2015 Rv. 262726 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 51180 del 12/10/2023** Cc. (dep. **21/12/2023**) Rv. **285583 - 01**

*Presidente: BONI MONICA. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: GALDI STEFANO. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Parz. Diff.)*

Rigetta, GIP TRIBUNALE SALERNO, 04/05/2023

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Ulteriore riduzione di pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Mancata impugnazione - Rinuncia all'impugnazione in appello - Equiparazione - Esclusione.

*La riduzione di pena di un sesto prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 42681 del 2023 Rv. 285394 - 01, N. 16054 del 2023 Rv. 284545 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 48565 del 11/10/2023** Ud. (dep. **06/12/2023**) Rv. **285672 - 01**

*Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: SELLA ALBINO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)*

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 03/11/2022

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Appello del pubblico ministero avverso sentenza assolutoria - Sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non condizionato - Obbligo di rinnovazione istruttoria - Esclusione.

*In caso di appello del pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, l'obbligo di rinnovazione istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con l'art. 34, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non opera nel caso in cui la sentenza gravata sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato non condizionato.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. I, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 11490 del 2023 Rv. 284569 - 01

## SEZIONE PRIMA

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 18620 del 2017 Rv. 269785 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 49799 del 11/10/2023** Ud. (dep. **14/12/2023**) Rv. **285580 - 02**

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: PG C/ LOLLI GIULIO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)**

Rigetta in parte, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 10/11/2022

675072 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PER GLI EFFETTI PREVISTI DAL CODICE PENALE - Sentenza straniera non riconosciuta per gli effetti previsti dal codice penale - Acquisizione al fascicolo del dibattimento su accordo delle parti - Legittimità - Conseguenze - Utilizzabilità ai fini della decisione.

*La sentenza straniera non riconosciuta per gli effetti previsti dal codice penale ex art. 731 cod. proc. pen., acquisita, su accordo delle parti, al fascicolo del dibattimento, può essere utilizzata, come documento, per la deliberazione, risultando la sua acquisizione legittima, perché non avvenuta in violazione del divieto di cui all'art. 191, comma 1, cod. proc. pen.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 731

*Massime precedenti Conformi:* N. 46542 del 2016 Rv. 268037 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 49283 del 11/10/2023** Cc. (dep. **11/12/2023**) Rv. **285575 - 01**

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: STEFAN ROBERTO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)**

Rigetta, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 17/03/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Mutamento del regime di procedibilità - Sopravvenuta remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione - Ordinanza di inammissibilità - Ricorso straordinario per errore di fatto - Esclusione.

*In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 152, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 33392 del 2023 Rv. 285103 - 01, N. 11251 del 2019 Rv. 276036 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

**Sez. 1, Sentenza n. 49799 del 11/10/2023** Ud. (dep. **14/12/2023**) Rv. **285580 - 01**

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: PG C/ LOLLI GIULIO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)**

Rigetta in parte, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 10/11/2022

661078 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA - Revoca di prova testimoniale già ammessa - Censurabilità con ricorso per cassazione - Condizioni - Ragioni.

*In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all'illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

*Massime precedenti Conformi:* N. 15673 del 2012 Rv. 252581 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13095 del 2017 Rv. 269331 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 49279 del 11/10/2023** Cc. (dep. **11/12/2023**) Rv. **285574 - 01**

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)**

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA TORINO, 01/03/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Colloqui con familiari detenuti o sottoposti al medesimo regime detentivo - Condizioni.

*In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., per l'ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch'essi sottoposti al medesimo regime detentivo, è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante, della Direzione distrettuale antimafia.*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7654 del 2015 Rv. 262417 - 01, N. 19290 del 2021 Rv. 281221 - 01, N. 31634 del 2022 Rv. 283496 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 49621 del 11/10/2023** Cc. (dep. **13/12/2023**) Rv. **285458 - 01**

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: D. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA REGGIO CALABRIA, 28/03/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare - Stato di salute incompatibile con il regime carcerario - Valutazione in concreto - Necessità.

*In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro*

## SEZIONE PRIMA

*patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 146 com. 1 lett. 3), Cod. Pen. art. 147 com. 1 lett. 2), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 684 com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 37062 del 2018 Rv. 273699 - 01, N. 36322 del 2015 Rv. 264468 - 01, N. 53166 del 2018 Rv. 274879 - 01, N. 30495 del 2011 Rv. 251478 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 27352 del 2019 Rv. 276413 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 49246 del 11/10/2023 Ud. (dep. 11/12/2023) Rv. 285660 - 01**

*Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: GJINI NDUE. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)*

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE BARI, 17/02/2022

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Pronuncia di sentenza di non luogo a procedere ex art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 - Permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari nelle more del giudizio - Rilevanza - Ragioni.

*In tema di immigrazione clandestina, la sentenza di non luogo a procedere ex art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consegue anche al rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di trattenersi in Italia per motivi familiari, che trova giustificazione nel riconoscimento dei diritti della famiglia e dell'agevolazione dei relativi compiti, a norma degli artt. 29 e 31 Cost.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 29, Costituzione art. 31

*Massime precedenti Vedi:* N. 32858 del 2013 Rv. 256994 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 49273 del 10/10/2023 Cc. (dep. 11/12/2023) Rv. 285661 - 01**

*Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: TRIBUNALE NAPOLI. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)*

Dichiara competenza, TRIBUNALE NAPOLI, 19/04/2023

654026 COMPETENZA - CONFLITTI - CASI - Richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato - Reati a citazione diretta - Giudice per le indagini preliminari - Sussistenza.

*La competenza a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta appartiene al giudice per le indagini preliminari.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 454, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 31927 del 2023 Rv. 285049 - 01

---



## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 48093 del 06/10/2023** Ud. (dep. **04/12/2023**) Rv. **285456 - 01**

**Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: PETRONE LUIGINA. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 25/03/2022

599019 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA - Inosservanza dell'ordine del sindaco di effettuare la messa in sicurezza di un edificio - Pericolo per le persone - Contravvenzione di cui all'art. 677, comma terzo, cod. pen. - Configurabilità - Assenza di pericolo - Conseguenze - Ragioni.

*L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di un edificio integra la contravvenzione di cui all'art. 677, comma terzo, cod. pen. nel solo caso in cui da tale condotta derivi un concreto pericolo per le persone, configurandosi, in difetto, l'illecito amministrativo di cui all'art. 677, comma primo, cod. pen., che, per il principio di specialità, non concorre con la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Cod. Pen. art. 677 com. 1

*Massime precedenti Difformi:* N. 51186 del 2014 Rv. 261267 - 01, N. 25998 del 2003 Rv. 225463 - 01, N. 12672 del 2023 Rv. 284283 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 29595 del 2021 Rv. 281644 - 01, N. 22886 del 2006 Rv. 234783 - 01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 49798 del 28/09/2023** Ud. (dep. **14/12/2023**) Rv. **285500 - 01**

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE - MAGI RAFFAELLO .. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE - MAGI RAFFAELLO .. Imputato: FERRENTINO MARCO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/09/2021

673007 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE - Videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie.

*Le videoriprese di comportamenti "non comunicativi", che rappresentino la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico ovvero in ambienti privati diversi dal "domicilio", nei quali debba essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo, in tale ultimo caso, necessario per la loro utilizzabilità, ex art. 189 cod. proc. pen., un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate negli spazi antistanti l'abitazione dell'autore del reato).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15206 del 2020 Rv. 279067 - 04

*Massime precedenti Vedi:* N. 28004 del 2019 Rv. 276078 - 01, N. 41332 del 2015 Rv. 264889 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26795 del 2006 Rv. 234270 - 01

## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Sentenza n. 49347 del 21/09/2023** Ud. (dep. **12/12/2023**) Rv. **285576 - 01**

**Presidente: BONI MONICA. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: DERVISHI FATMIR. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 12/09/2022

661039 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CASI - Restituzione nel termine per impugnare la sentenza dell'imputato contumace in primo grado - Effetti - Richiesta di rinnovazione del dibattimento - Valutazione della rilevanza e dell'utilità della prova - Poteri del giudice di appello - Fattispecie.

*Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado attribuisce all'imputato il diritto di ottenere la rinnovazione delle prove già acquisite, ferma restando la valutazione di pertinenza e di rilevanza da parte del giudice di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di rigettare la richiesta di rinnovazione di alcune prove, motivatamente ritenute irrilevanti).*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 176, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 4, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis CORTE COST.

**Massime precedenti Conformi:** N. 1311 del 2017 Rv. 268739 - 01, N. 858 del 2012 Rv. 251774 - 01, N. 32633 del 2014 Rv. 259986 - 01, N. 42912 del 2018 Rv. 274202 - 01

**Massime precedenti Difformi:** N. 13733 del 2020 Rv. 278995 - 03, N. 29821 del 2023 Rv. 284981 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 49341 del 19/09/2023** Ud. (dep. **12/12/2023**) Rv. **285610 - 02**

**Presidente: BONI MONICA. Estensore: APRILE STEFANO - CENTONZE ALESSANDRO .. Relatore: APRILE STEFANO - CENTONZE ALESSANDRO .. Imputato: ACANFORA CIRO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/07/2022

661179 IMPUGNAZIONI - RINUNCIA - Rinuncia ai motivi di appello con i quali sia stata chiesta l'assoluzione - Doglianza relativa alla durata temporale della condotta di reato permanente - Effetti preclusivi nel giudizio di legittimità - Sussistenza.

*In tema di impugnazioni, la rinuncia ai motivi di appello con i quali si stata richiesta l'assoluzione dell'imputato determina la preclusione, nel successivo giudizio di legittimità, di ogni doglianza relativa alla delimitazione spazio-temporale del reato permanente e alla misura della pena, anche nel caso di mutamento della cornice sanzionatoria per effetto di una modifica della pena intervenuta durante l'arco temporale della condotta.*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

**Massime precedenti Vedi:** N. 46150 del 2021 Rv. 282413 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 49341 del 19/09/2023** Ud. (dep. 12/12/2023) Rv. 285610 - 01

*Presidente: BONI MONICA. Estensore: APRILE STEFANO - CENTONZE ALESSANDRO .. Relatore: APRILE STEFANO - CENTONZE ALESSANDRO .. Imputato: ACANFORA CIRO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Parz. Diff.)*

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/07/2022

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Condanna per più reati a pena detentiva temporanea - Continuazione tra reato già giudicato più grave e reati satelliti - Determinazione della pena nel giudizio di cognizione - Regola di temperamento del cumulo materiale delle pene - Applicazione prima della riduzione per la scelta del rito - Necessità.

*Nel giudizio di cognizione, il criterio moderatore del cumulo materiale, previsto dall'art. 78 cod. pen., opera necessariamente prima della riduzione di pena per il rito abbreviato, anche nel caso in cui sia riconosciuta la continuazione tra un reato già giudicato, per il quale è stata inflitta la pena più grave, e i reati oggetto del giudizio abbreviato, considerati satelliti del primo.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Cod. Pen. art. 71, Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 37104 del 2023 Rv. 285414 - 01, N. 43044 del 2015 Rv. 265867 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 45583 del 2007 Rv. 237692 - 01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 49807 del 15/09/2023** Cc. (dep. 14/12/2023) Rv. 285459 - 01

*Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: DI GIURO GAETANO. Relatore: DI GIURO GAETANO. Imputato: HURMUZ PAUL IONUT. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Parz. Diff.)*

Rigetta, TRIBUNALE TIVOLI, 13/03/2023

577016 PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Pena - Esecuzione - Revoca della sospensione condizionale della pena - Prima condanna per delitto condizionalmente sospesa - Seconda condanna per delitto non sospesa - Cumulo delle pene inferiore ai due anni - Irrilevanza.

*In tema di revoca della sospensione condizionale della pena a seguito della commissione di un secondo delitto per cui sia stata riportata condanna non sospesa, è irrilevante che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la "salvezza" di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l'ultimo comma del medesimo articolo si riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso. (Conf.: n. 501 del 1993, Rv. 194527-01).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 168 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 35563 del 2020 Rv. 280056 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 49790 del 14/09/2023** Ud. (dep. **14/12/2023**) Rv. **285654 - 01**

*Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CALASELICE BARBARA - DI GIURO GAETANO ..  
Relatore: CALASELICE BARBARA - DI GIURO GAETANO .. Imputato: AMATO FRANCESCO.  
P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)*

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 09/06/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Evento - Contenuto - Relazione eziologica con la condotta - Necessità - Costatazione "ex post" dell'efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente.

*Ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 35051 del 2008 Rv. 241813 - 01, N. 542 del 2008 Rv. 238242 - 01, N. 49744 del 2022 Rv. 283840 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 33748 del 2005 Rv. 231671 - 01, N. 22327 del 2003 Rv. 224181 - 01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 49351 del 06/09/2023** Cc. (dep. **12/12/2023**) Rv. **285457 - 01**

*Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: DI LAURO MARCO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)*

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 24/04/2023

661130 IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - CASI - Impugnazioni - Difensore nominato da un prossimo congiunto di arrestato o fermato - Disconoscimento da parte dell'imputato - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

*E' inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore nominato ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen. e successivamente disconosciuto, in modo espresso, dalla persona arrestata, fermata o in stato di custodia cautelare, non potendo sovrapporsi la volontà dei prossimi congiunti a quella del diretto interessato. (Fattispecie in tema di istanza di riesame avverso ordinanza cautelare).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15068 del 2011 Rv. 250185 - 01, N. 25323 del 2003 Rv. 229673 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 48560 del 04/07/2023** Ud. (dep. **06/12/2023**) Rv. **285461 - 01**

*Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CALASELICE BARBARA - MAGI RAFFAELLO ..  
Relatore: CALASELICE BARBARA - MAGI RAFFAELLO .. Imputato: OCCHIPINTI ANGELO.  
P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)*

Rigetta in parte, CORTE APPELLO PALERMO, 20/07/2022

595053 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - Configurabilità del reato in corso di consumazione del reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Condizioni - Differenza con il concorso nel reato associativo - Fattispecie.

*E' configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa. (Fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 com. 2, Cod. Pen. art. 384 ter, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6128 del 2018 Rv. 271968 - 01, N. 28890 del 2019 Rv. 276571 - 01, N. 12793 del 2007 Rv. 236195 - 01, N. 1325 del 1998 Rv. 211783 - 01, N. 22394 del 2008 Rv. 241119 - 01, N. 33753 del 2023 Rv. 285152 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 282 del 2022 Rv. 282510 - 01, N. 17347 del 2021 Rv. 281217 - 07, N. 364 del 2020 Rv. 278392 - 03

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 36258 del 2012 Rv. 253151 - 01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 48560 del 04/07/2023** Ud. (dep. **06/12/2023**) Rv. **285461 - 03**

*Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CALASELICE BARBARA - MAGI RAFFAELLO ..  
Relatore: CALASELICE BARBARA - MAGI RAFFAELLO .. Imputato: OCCHIPINTI ANGELO.  
P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)*

Rigetta in parte, CORTE APPELLO PALERMO, 20/07/2022

673109 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI - Risultati di intercettazioni disposte in procedimento per associazione di tipo mafioso - Utilizzabilità nel diverso procedimento per favoreggiamento di un partecipe - Sussistenza - Ragioni - Contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2), cod. pen. - Necessità - Esclusione.

*In tema di intercettazioni telefoniche, sono utilizzabili nel procedimento relativo al delitto di favoreggiamento di un partecipe ad un'associazione di tipo mafioso i risultati delle captazioni eseguite nel diverso procedimento relativo al delitto associativo concernente la medesima organizzazione, posto che tra i procedimenti sussiste il nesso di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che rileva a prescindere dalla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2), cod. pen.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 378 com. 2, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. C), Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 29194 del 2021 Rv. 281824 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 53390 del 2017 Rv. 271223 - 01, N. 51 del 2020 Rv. 277395 - 01

DICEMBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2, Sentenza n. 50092 del 06/12/2023** Cc. (dep. **15/12/2023**) Rv. **285620 - 01**

**Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: PMT C/ CAPALBO FRANCESCO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 07/07/2023

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Ordinanza di imputazione coatta - Emessa a seguito di omesso avviso all'indagato dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. - Successivo decreto di citazione a giudizio - Nullità - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

*È abnorme, in quanto determina un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale, in caso di omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza fissata ex art. 409 cod. proc. pen., conclusasi con ordinanza di imputazione coatta, dichiara la nullità del solo decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, anziché dichiarare anche la nullità dell'ordinanza di imputazione coatta e disporre la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari per la celebrazione dell'udienza ai sensi del citato art. 409 cod. proc. pen.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 29331 del 2023 Rv. 284815 - 01, N. 12200 del 2015 Rv. 262868 - 01, N. 45126 del 2014 Rv. 260824 - 01, N. 15251 del 2017 Rv. 269649 - 01, N. 32427 del 2018 Rv. 273578 - 01, N. 49093 del 2017 Rv. 271499 - 01, N. 39906 del 2018 Rv. 273869 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 50426 del 26/10/2023** Ud. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285686 - 01**

**Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA. Imputato: P. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, GUP PRESSO TRIB.MINORI TORINO, 22/05/2023

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.

*In tema di impugnazioni, la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronuncia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, per la quale non opera la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i soli provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che all'erronea dichiarazione di assenza potrà porsi rimedio chiedendo, dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, la revoca della sentenza emessa ex art. 420-quater cod. proc. pen.).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 com. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 33545 del 2015 Rv. 264258 - 01, N. 36468 del 2023 Rv. 285076 - 01

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25080 del 2003 Rv. 224610 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 51681 del 30/11/2023** Ud. (dep. **29/12/2023**) Rv. **285568 - 01**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: PAGANO GIUSEPPE. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)**

Rigetta, GIUDICE DI PACE NOVARA DI SICILIA, 16/03/2023

677014 SENTENZA - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE E AI DANNI - Assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - Condanna alle spese del querelante ex art. 427 cod. proc. pen. - Esclusione - Condanna al risarcimento del danno - Assenza della colpa grave - Fondamento.

*L'assoluzione pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. esclude sia la condanna alle spese del querelante ai sensi dell'art. 427, comma 1, cod. proc. pen., sia la configurabilità della lite temeraria, con conseguente risarcimento del danno a norma dell'art. 427, comma 3, cod. proc. pen., difettando "in re ipsa" l'elemento soggettivo della colpa grave, posto che il quadro probatorio incerto è idoneo a prospettare una possibilità di colpevolezza.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 2, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3099 del 2023 Rv. 284345 - 01, N. 27494 del 2009 Rv. 244524 - 01, N. 56929 del 2017 Rv. 271697 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 51673 del 23/11/2023** Ud. (dep. **29/12/2023**) Rv. **285659 - 01**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: AMPOLA ANTONINO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 03/10/2022

594164 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - Circostanza aggravante - Procurata incapacità di volere o di agire - Durata - Tempo strettamente necessario per l'impossessamento dei beni - Configurabilità.

*In tema di rapina, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. sussiste anche nel caso in cui lo stato di incapacità di agire, procurato alla vittima, perduri per il solo tempo strettamente necessario a consentire all'agente di impossessarsi dei beni, non rilevando la successiva reazione della persona offesa. (Conf.: n. 14937 del 1977, Rv. 137354-01).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 3604 del 2014 Rv. 258549 - 01, N. 18913 del 2022 Rv. 283182 - 01, N. 41005 del 2018 Rv. 274236 - 01, N. 50155 del 2004 Rv. 230601 - 01

---



## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 51714 del 23/11/2023** Cc. (dep. 29/12/2023) Rv. **285646 - 01**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: LAURICELLA LUCA CALOGERO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 01/09/2023

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Configurabilità del reato - Condizioni - Interesse comune a immettere droga sul mercato - Diversità degli scopi personali perseguiti dagli associati - Irrilevanza - Fattispecie.

*Ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto dalla condotta di un fornitore abituale del sodalizio criminoso).*

*Riferimenti normativi:* DPR 10/09/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 3509 del 2012 Rv. 251574 - 01, N. 10077 del 1997 Rv. 208822 - 01, N. 41612 del 2013 Rv. 257798 - 01, N. 7758 del 1996 Rv. 205531 - 01, N. 4497 del 2016 Rv. 265945 - 01, N. 1291 del 1997 Rv. 208231 - 01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 51670 del 23/11/2023** Ud. (dep. 29/12/2023) Rv. **285670 - 01**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: SPADA RENATO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 28/02/2023

594232 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - Aggravante dello stato di bisogno - Prova in base alla misura degli interessi - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.

*Lo stato di bisogno della parte lesa del delitto di usura può essere provato anche con la sola misura degli interessi, nel caso in cui siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui, a fronte dell'erogazione di un prestito dell'importo di 1.000,00 euro, era stata pattuita la corresponsione di interessi pari a 300,00 euro per ogni settimana di ritardo nella restituzione e v'era stata la sottrazione alla persona offesa dell'autovettura del valore di 15.000,00 euro, mediante la simulazione della sua vendita).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 644 com. 5 lett. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 12791 del 2013 Rv. 255357 - 01, N. 21993 del 2017 Rv. 270064 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 6897 del 2008 Rv. 239420 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 1255 del 2023 Rv. 284286 - 01, N. 23880 del 2020 Rv. 279548 - 01, N. 19134 del 2022 Rv. 283187 - 02

---

## SEZIONE SECONDA

**Sez. 2, Sentenza n. 51659 del 17/11/2023** Ud. (dep. **29/12/2023**) Rv. **285679 - 01**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: BIANCO CARLO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 24/02/2023

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Scambio elettorale politico-mafioso - Oggetto materiale dello scambio - Nozione - Fattispecie.

*Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen., l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito non solo dal denaro, ma anche da beni traducibili in valori di scambio immediatamente quantificabili in termini economici, quali i mezzi di pagamento diversi dalla moneta, i preziosi, i titoli o i valori mobiliari, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice le altre "utilità", suscettibili di essere oggetto di monetizzazione solo in via mediata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'utilità potesse rinvenirsi nel cambio di destinazione urbanistica di un fondo, finalizzato a consentire alla locale parrocchia la realizzazione di una mensa per poveri, dalla quale non derivava alcun vantaggio economica per l'imputato).*

**Riferimenti normativi:** Cod. Pen. art. 416 ter, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 11 bis, Legge 07/08/1992 num. 366 art. 1, Legge 17/04/2014 num. 62 all. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 5 CORTE COST., DPR 30/03/1957 num. 361 art. 96

**Massime precedenti Conformi:** N. 46922 del 2011 Rv. 251374 - 01, N. 20924 del 2012 Rv. 252788 - 01

**Massime precedenti Vedi:** N. 37374 del 2014 Rv. 260167 - 01, N. 26426 del 2019 Rv. 275638 - 01, N. 16397 del 2016 Rv. 266738 - 01, N. 23186 del 2012 Rv. 252843 - 01, N. 25302 del 2015 Rv. 263845 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 51659 del 17/11/2023** Ud. (dep. **29/12/2023**) Rv. **285679 - 02**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: BIANCO CARLO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 24/02/2023

603038 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - Aggravante del fatto commesso avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte - Identità con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 - Esclusione.

*In tema di violenza privata, l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, di cui all'art. 339, comma primo, cod. pen., in presenza della quale il delitto diviene procedibile d'ufficio, non coincide con quella prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto le associazioni segrete cui fa riferimento il citato art. 339, comma primo, cod. pen. sono quelle aventi le finalità descritte dall'art. 1 legge 25 gennaio 1982, n. 17, ossia quelle che "anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta a interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale".*

**Riferimenti normativi:** Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 339 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

**Massime precedenti Vedi:** N. 2725 del 2022 Rv. 282540 - 01

## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2, Sentenza n. 51260 del 16/11/2023** Ud. (dep. **21/12/2023**) Rv. **285668 - 01**

**Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: SASSI GREGORIO. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 16/12/2022

576001 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE) - IN GENERE - Delitto di cui all'art. 639, comma secondo, secondo periodo, cod. pen., abrogato dall'art. 5, comma 2, legge n. 22 del 2022 - Delitto di cui all'art. 518-duodecies, comma secondo, cod. pen. - Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di delitti contro il patrimonio culturale, vi è continuità normativa tra l'art. 639, comma secondo, secondo periodo, cod. pen. (abrogato dall'art. 5, comma 2, legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale") e l'art. 518-duodecies, comma secondo, cod. pen., in quanto quest'ultima norma continua a ricomprendere la condotta penalmente sanzionata dalla norma abrogata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 639 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 518 duodecies, Legge 09/03/2022 num. 22 art. 5 com. 2 lett. A)

*Massime precedenti Vedi:* N. 37482 del 2019 Rv. 277012 - 01, N. 41821 del 2015 Rv. 265497 - 01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023** Cc. (dep. **15/12/2023**) Rv. **285619 - 01**

**Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: MUSELLA CARMINE. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 24/02/2023

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Motivi deducibili - Questione di legittimità costituzionale - Esclusione - Fattispecie.

*Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia. (Fattispecie in cui il motivo d'appello rinunciato, attenendo all'eccezione di costituzionalità dell'attenuante speciale di cui all'art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 452 decies

*Massime precedenti Vedi:* N. 15505 del 2018 Rv. 272853 - 01, N. 944 del 2020 Rv. 278170 - 01, N. 41254 del 2019 Rv. 277196 - 01, N. 29243 del 2018 Rv. 273194 - 01, N. 30990 del 2018 Rv. 272969 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 19415 del 2023 Rv. 284481 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

**Sez. 2, Sentenza n. 49984 del 16/11/2023** Ud. (dep. 15/12/2023) Rv. 285618 - 01

**Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: BONZO CARLO. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 24/02/2023

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza di improcedibilità per tardività di querela - Riforma in appello - Obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa - Esclusione - Condizioni.

*Il giudice d'appello, che riformi la sentenza di non doversi procedere per tardività della querela, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui il ribaltamento della decisione di primo grado non derivi da una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma consegua a errore di diritto del primo giudice sulla sussistenza della condizione di procedibilità. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen.).*

**Riferimenti normativi:** Cod. Pen. art. 61 n. 11, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2018 num. 36 art. 10

**Massime precedenti Vedi:** N. 6501 del 2021 Rv. 281049 - 02, N. 13953 del 2020 Rv. 279146 - 01, N. 15 del 2020 Rv. 278389 - 02, N. 31541 del 2023 Rv. 284860 - 01, N. 35696 del 2019 Rv. 276825 - 01, N. 26507 del 2021 Rv. 281654 - 01, N. 29538 del 2019 Rv. 276596 - 01, N. 36905 del 2020 Rv. 280448 - 01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 14800 del 2018 Rv. 272430 - 01, N. 11586 del 2022 Rv. 282808 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 49964 del 14/11/2023** Ud. (dep. 15/12/2023) Rv. 285645 - 01

**Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: CORRIDORE ALESSANDRO. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 12/05/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Procedimento cartolare in appello - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Conclusioni scritte del Procuratore Generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. - Sussistenza - Specifico e concreto pregiudizio - Allegazione - Necessità - Fattispecie.

*Nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive. (Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente).*

**Riferimenti normativi:** Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2

**Massime precedenti Conformi:** N. 33455 del 2023 Rv. 285186 - 01, N. 34914 del 2021 Rv. 281941 - 01, N. 32812 del 2023 Rv. 285331 - 01, N. 30146 del 2023 Rv. 285040 - 01

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Difformi:* N. 14854 del 2023 Rv. 284297 - 01, N. 15657 del 2023 Rv. 284486 - 01, N. 43706 del 2023 Rv. 285227 - 01 Rv. 285227 - 01, N. 29852 del 2022 Rv. 283532 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20885 del 2021 Rv. 281152 - 01, N. 47308 del 2023 Rv. 285349 - 01, N. 34790 del 2022 Rv. 283901 - 01, N. 7069 del 2022 Rv. 282905 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 49959 del 14/11/2023** Ud. (dep. **15/12/2023**) Rv. **285622 - 01**

*Presidente:* **RAGO GEPPINO.** *Estensore:* **COSCIONI GIUSEPPE.** *Relatore:* **COSCIONI GIUSEPPE.** *Imputato:* **CAGGIANELLI ALESSANDRO. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 18/01/2022

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Difetto di motivazione del decreto di autorizzazione o di proroga delle captazioni - Inutilizzabilità dedotta per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Mancata trasmissione dei decreti dal tribunale del riesame - Onere di allegazione del ricorrente - Sussistenza.

*In tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione o di proroga, ove non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, ma è onere della parte che la deduca allegare i decreti medesimi, nel caso in cui gli stessi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e, per l'effetto, non siano pervenuti alla Corte di cassazione.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

*Massime precedenti Conformi:* N. 15828 del 2015 Rv. 263342 - 01, N. 31046 del 2017 Rv. 270903 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 32699 del 2015 Rv. 264518 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 22808 del 2020 Rv. 279566 - 01, N. 823 del 2017 Rv. 269291 - 01, N. 18725 del 2012 Rv. 252644 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 170 del 2000 Rv. 216665 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 51273 del 10/11/2023** Cc. (dep. **21/12/2023**) Rv. **285546 - 01**

*Presidente:* **ROSI ELISABETTA.** *Estensore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Relatore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Imputato:* **SAVOIA MARIO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 12/07/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Imputato detenuto al momento della proposizione del gravame - Onere formale previsto dal novellato art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per la notifica del decreto di citazione - Applicabilità - Esclusione.

*In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.*

## SEZIONE SECONDA

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

*Massime precedenti Conformi:* N. 33355 del 2023 Rv. 285021 - 01, N. 38442 del 2023 Rv. 285029 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 43718 del 2023 Rv. 285324 - 01, N. 5135 del 2022 Rv. 282601 - 01, N. 41858 del 2023 Rv. 285146 - 01, N. 46690 del 2023 Rv. 285342 - 01, N. 22140 del 2023 Rv. 284645 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12778 del 2020 Rv. 278869 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 49717 del 07/11/2023** Ud. (dep. **14/12/2023**) Rv. **285545 - 01**

*Presidente:* **ROSI ELISABETTA.** *Estensore:* **PELLEGRINO ANDREA.** *Relatore:* **PELLEGRINO ANDREA.** *Imputato:* **ARENA GIUSEPPE.** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 04/11/2022

666013 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA' - Omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio di appello - Termine per l'altro difensore o per il sostituto processuale per eccepire la nullità - Indicazione.

*La nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 13874 del 2014 Rv. 261529 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11232 del 2020 Rv. 278815 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22242 del 2011 Rv. 249651 - 01, N. 39060 del 2009 Rv. 244188 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 49644 del 02/11/2023** Ud. (dep. **13/12/2023**) Rv. **285674 - 01**

*Presidente:* **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **DELLE FRATTE PIERLUIGI.** *P.M.* **BALDI FULVIO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 15/02/2023

661011 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - Disciplina introdotta dalla cd. "Riforma Cartabia" - Termine di quaranta giorni - Applicabilità - Decorrenza.

*La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del predetto d.lgs. n. 150 del 2020, dell'art. 16, comma 1, d.l. 30*

## SEZIONE SECONDA

dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 5-duodecies d.l. n. 162 cit. non incide sulla disciplina dei termini a comparire, ma esclusivamente sulla disciplina del cd. "rito pandemico a trattazione scritta", estendendone l'applicazione sino al 30 giugno 2023).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. D, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 5 duodecies, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16 com. 1, Legge 25/02/2022 num. 15

---

**Sez. 2, Sentenza n. 51692 del 02/11/2023 Cc. (dep. 29/12/2023) Rv. 285677 - 01**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: FLORIT FRANCESCO. Relatore: FLORIT FRANCESCO. Imputato: COLUMELLA SAVERIO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MATERA, 29/06/2023

673138 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO - Controversia sulla proprietà delle cose sequestrate - Provvedimento di rimessione al giudice civile - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.

*È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, ma natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti, che possono essere fatti valere nel giudizio civile.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 31088 del 2018 Rv. 273487 - 01, N. 9108 del 2014 Rv. 259994 - 01, N. 6769 del 2019 Rv. 274805 - 01, N. 23662 del 2010 Rv. 247412 - 01, N. 35665 del 2014 Rv. 259981 - 01, N. 19704 del 2008 Rv. 239790 - 01, N. 38776 del 2006 Rv. 235380 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 23333 del 2014 Rv. 259918 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5979 del 2017 Rv. 269312 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 51694 del 02/11/2023 Cc. (dep. 29/12/2023) Rv. 285623 - 01**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: CAPARROTTA GERARDO. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 23/02/2023

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Rapporti con altri partecipanti al sodalizio - Rilevanza probatoria - Riscontro estrinseco.

*In tema di associazione di tipo mafioso, le relazioni qualificate con esponenti della medesima organizzazione e, in specie, con soggetti in posizione apicale, pur non potendo essere poste autonomamente a fondamento dell'affermazione di responsabilità, valgono da riscontro estrinseco, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., a una chiamata in correità intrinsecamente valida.*

## SEZIONE SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6272 del 2017 Rv. 269294 - 01 Rv. 269294 - 01, N. 9185 del 2012 Rv. 252281 - 01, N. 31541 del 2017 Rv. 270468 - 01, N. 18940 del 2017 Rv. 269659 - 01 Rv. 269659 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 49644 del 02/11/2023** Ud. (dep. **13/12/2023**) Rv. **285674 - 02**

*Presidente:* **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **DELLE FRATTE PIERLUIGI. P.M. BALDI FULVIO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 15/02/2023

661011 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Violazione del termine di venti giorni - Nullità a regime intermedio - Conseguenze.

*Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C

*Massime precedenti Conformi:* N. 30019 del 2014 Rv. 259978 - 01, N. 40897 del 2012 Rv. 255005 - 01, N. 5959 del 2020 Rv. 278447 - 01, N. 25777 del 2019 Rv. 276515 - 01, N. 19744 del 2013 Rv. 257643 - 01, N. 2954 del 2010 Rv. 245844 - 01, N. 39221 del 2015 Rv. 264721 - 01, N. 28408 del 2022 Rv. 283349 - 01, N. 46179 del 2021 Rv. 282220 - 01, N. 6613 del 2023 Rv. 283988 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 27414 del 2014 Rv. 259302 - 01, N. 46965 del 2009 Rv. 245382 - 01, N. 13109 del 2017 Rv. 269337 - 01, N. 47535 del 2013 Rv. 257280 - 01, N. 39021 del 2013 Rv. 257098 - 01, N. 34629 del 2008 Rv. 240704 - 01, N. 33132 del 2013 Rv. 257780 - 01, N. 47371 del 2007 Rv. 239216 - 01, N. 55171 del 2018 Rv. 275113 - 01, N. 46789 del 2017 Rv. 271495 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3366 del 2018 Rv. 272141 - 01, N. 5739 del 2022 Rv. 282970 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 119 del 2005 Rv. 229539 - 01, N. 22242 del 2011 Rv. 249651 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 49480 del 31/10/2023** Cc. (dep. **12/12/2023**) Rv. **285663 - 01**

*Presidente:* **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **ESPOSITO EMANUELE. P.M. GIORGIO LIDIA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 29/06/2023

661179 IMPUGNAZIONI - RINUNCIA - Al ricorso per cassazione - Legittimazione del difensore non munito di procura speciale - Esclusione - Ragioni.

*È inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del*



## SEZIONE SECONDA

*diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99

*Massime precedenti Conformi:* N. 5378 del 2015 Rv. 262276 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7784 del 2020 Rv. 278258 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12603 del 2016 Rv. 266244 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 49478 del 31/10/2023** Ud. (dep. **12/12/2023**) Rv. **285673 - 02**

*Presidente:* **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Relatore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Imputato:* **TOSTI LUCA. P.M. GIORGIO LIDIA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 10/01/2023

594081 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - TENTATIVO - Minacce rivolte a persone diverse - Mancato conseguimento dell'ingiusto profitto - Pluralità di delitti tentati - Vincolo della continuazione - Configurabilità - Valutazione del danno ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.- Riferimento a ciascun fatto-reato - Necessità - Fattispecie.

*In tema di estorsione, la minaccia finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto, rivolta a una pluralità di persone, integra, laddove l'intento non sia conseguito, una pluralità di delitti tentati, unificabili sotto il vincolo della continuazione, rispetto ai quali l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. deve essere valutata con riguardo al danno patrimoniale cagionato o avuto di mira dall'agente per ogni singolo fatto-reato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva minacciato con un coltello gli occupanti di un vagone della metropolitana al fine di ottenere "qualche spicciolo").*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 lett. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 9351 del 2018 Rv. 272270 - 01, N. 14040 del 2015 Rv. 262975 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6569 del 2021 Rv. 280655 - 01, N. 23396 del 2017 Rv. 270310 - 01, N. 37297 del 2019 Rv. 277513 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 48448 del 31/10/2023** Ud. (dep. **05/12/2023**) Rv. **285587 - 03**

*Presidente:* **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **GENOVESE ANTONINO. P.M. GIORGIO LIDIA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/11/2021

673008 PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Associazione a delinquere di tipo mafioso - Contenuti informativi di intranei all'associazione relativi a fatti attinenti all'attività del sodalizio - Natura di dichiarazioni "de relato" - Esclusione - Utilizzabilità diretta - Sussistenza.

*In tema di associazione a delinquere di tipo mafioso, i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei alla consorteria, espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno della stessa di informazioni e di notizie relative a fatti di interesse comune degli associati, sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni "de relato", soggette alla verifica di attendibilità della fonte primaria.*

## SEZIONE SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10366 del 2020 Rv. 278590 - 02

*Massime precedenti Vedi:* N. 49082 del 2018 Rv. 274808 - 01, N. 28239 del 2018 Rv. 273344 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 51735 del 31/10/2023** Ud. (dep. **29/12/2023**) Rv. **285678 - 02**

*Presidente:* **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Imputato:* **BANI MAURO.** *P.M.* **GIORGIO LIDIA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 06/02/2023

609035 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA' - Reato continuato - Entità del danno - Valutazione riferita ai singoli reati - Ragioni.

*Ai fini dell'applicazione al reato continuato dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., la valutazione del danno di rilevante gravità deve essere effettuata non con riguardo al danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 7

*Massime precedenti Conformi:* N. 50792 del 2019 Rv. 277627 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 2201 del 2014 Rv. 258477 - 01, N. 45505 del 2015 Rv. 265541 - 01, N. 45504 del 2015 Rv. 265557 - 01, N. 25030 del 2022 Rv. 283554 - 01, N. 28598 del 2017 Rv. 270244 - 01, N. 34525 del 2021 Rv. 281866 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25939 del 2013 Rv. 255347 - 01, N. 3286 del 2009 Rv. 241755 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 48448 del 31/10/2023** Ud. (dep. **05/12/2023**) Rv. **285587 - 01**

*Presidente:* **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **GENOVESE ANTONINO.** *P.M.* **GIORGIO LIDIA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/11/2021

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Aggravante dell'appartenenza ad associazione mafiosa - Accertamento - Sentenza passata in giudicato - Necessità - Esclusione.

*Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che l'accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 26542 del 2009 Rv. 244096 - 01, N. 33775 del 2016 Rv. 267850 - 01, N. 6533 del 2012 Rv. 252084 - 01

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2, **Sentenza n. 49478 del 31/10/2023** Ud. (dep. **12/12/2023**) Rv. **285673 - 01**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: TOSTI LUCA. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 10/01/2023

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Circostanza aggravante della commissione del fatto all'interno di mezzi di pubblico trasporto - Minorata difesa - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di estorsione, la "ratio" dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-ter, cod. pen. è da rinvenirsi nell'esigenza di sanzionare più severamente le condotte poste in essere su mezzi di trasporto pubblico, in ragione della condizione di minorata difesa in cui si trova la persona offesa che, non avendo il "dominio" del mezzo e non potendo perciò limitare l'accesso ad esso dei terzi, né arrestarne la marcia e allontanarsi dalla situazione di pericolo, vede ridotta la possibilità di sottrarsi alla minaccia o alla violenza. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto sussistente l'aggravante, in quanto l'azione estorsiva era stata agevolata dalla chiusura delle porte del mezzo pubblico, fattore che aveva impedito alla vittima di sottrarsi alla condotta minacciosa del reo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 36141 del 2019 Rv. 276778 - 01, N. 14290 del 2023 Rv. 284602 - 01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 49757 del 27/10/2023** Cc. (dep. **14/12/2023**) Rv. **285609 - 01**

**Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: BENNATO LEANDRO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 24/04/2023

663113 INDAGINI PRELIMINARI - FERMO DI INDIZIATI - CONVALIDA - RICHIESTA - Fermo disposto dalla procura distrettuale antimafia - Esecuzione in territorio di altra giurisdizione - Richiesta di convalida e di misura coercitiva - Attribuzione al pubblico ministero presso il tribunale territorialmente competente - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di fermo di indiziato di delitto, quando il decreto sia stato emesso dal procuratore distrettuale antimafia e il fermo risulti eseguito nel territorio di altra giurisdizione, spetta al pubblico ministero presso il tribunale del luogo di esecuzione del fermo richiederne la convalida e l'emissione della misura cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che la competenza funzionale in capo al giudice per le indagini preliminari del luogo in cui il fermo è stato eseguito, prevista, per la convalida, dall'art. 390, comma 1, cod. proc. pen. e, per l'applicazione di misure coercitive, dall'art. 391, comma 5, dello stesso codice, determina un intervento surrogatorio in via d'urgenza, rispetto al quale l'impulso deve provenire dall'ufficio requirente del luogo di esecuzione del fermo). (Conf.: n. 2160 del 1996, Rv. 206126-01).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17 del 1999 Rv. 214239 - 01, N. 5226 del 2007 Rv. 235813 - 01, N. 3268 del 1999 Rv. 216374 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12823 del 2010 Rv. 246273 - 01

## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2, Sentenza n. 49953 del 26/10/2023** Ud. (dep. **15/12/2023**) Rv. **285621 - 01**

**Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA. Imputato: DE MARTINO MICHELE. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 07/07/2022

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Giudizio d'appello - Trattazione congiunta di posizioni giudicate con rito ordinario e con rito abbreviato - Abnormità - Esclusione - Nullità - Esclusione - Causa di ricusazione - Esclusione - Ragioni.

*Nel giudizio di appello, la trattazione congiunta delle posizioni di imputati in precedenza giudicati con rito abbreviato e con rito ordinario non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né può dar vita a una causa di incompatibilità del giudice, suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, posto che la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 16365 del 2012 Rv. 252509 - 01, N. 9266 del 2015 Rv. 263618 - 01, N. 6221 del 2006 Rv. 233081 - 01, N. 18760 del 2005 Rv. 231570 - 01, N. 11998 del 2003 Rv. 223576 - 01, N. 24711 del 2002 Rv. 222617 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 21591 del 2002 Rv. 222234 - 01, N. 45586 del 2001 Rv. 220327 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 49951 del 26/10/2023** Ud. (dep. **15/12/2023**) Rv. **285617 - 01**

**Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA. Imputato: DIMITRI GABRIELLA. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)**

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 30/11/2022

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Truffa - Finalità illecita del soggetto passivo del reato - Irrilevanza ai fini della configurabilità - Ragioni.

*Integra il reato di truffa la condotta di colui che si è procurato un ingiusto profitto in danno di altri, ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, anche nel caso in cui quest'ultima abbia agito motivata da fini illecite, posto che non viene meno, in tal caso, l'oggettività giuridica della fattispecie, costituita dall'esigenza di tutela del patrimonio altrui e della libertà del consenso nei negozi patrimoniali.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10792 del 2001 Rv. 218673 - 01, N. 42890 del 2013 Rv. 257296 - 01, N. 8426 del 2014 Rv. 258986 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 51734 del 24/10/2023** Ud. (dep. **29/12/2023**) Rv. **285664 - 01**

*Presidente:* **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Imputato:* **COMITO FEDERICO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 17/01/2023

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Sentenza di condanna - Revoca di diritto della sospensione condizionale della pena - Omessa concessione della sospensione condizionale per il reato "sub iudice" - Parte civile - Legittimazione a contraddire - Insussistenza - Diritto alla refusione delle spese di costituzione - Esclusione.

*Nel giudizio di legittimità, la parte civile non è legittimata a costituirsi ed interloquire in ordine alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ed all'omessa applicazione del beneficio in relazione al reato "sub iudice", non investendo tali statuizioni l'azione civile e gli interessi civili, sicché non ha diritto alla refusione delle spese processuali.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

*Massime precedenti Vedi:* N. 38558 del 2015 Rv. 264610 - 01, N. 28559 del 2021 Rv. 281806 - 01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 48327 del 24/10/2023** Cc. (dep. **04/12/2023**) Rv. **285586 - 01**

*Presidente:* **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Imputato:* **PANDOLFINI GAETANO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 03/11/2022

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore di fatto - Procedimento - Distinzione delle fasi rescissoria e rescindente - Esclusione.

*In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione, che, se di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17178 del 2015 Rv. 263444 - 01, N. 29285 del 2015 Rv. 264423 - 01, N. 35131 del 2023 Rv. 285208 - 01, N. 36192 del 2014 Rv. 260028 - 01, N. 15307 del 2020 Rv. 279754 - 01, N. 18363 del 2023 Rv. 284541 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 685 del 2015 Rv. 261550 - 01, N. 9926 del 2012 Rv. 252257 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 48275 del 20/10/2023** Ud. (dep. **04/12/2023**) Rv. **285585 - 01**

*Presidente:* **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **BORSELLINO MARIA DANIELA.** *Relatore:* **BORSELLINO MARIA DANIELA.** *Imputato:* **MIRANDA GIUSEPPE.** *P.M.* **ROMANO GIULIO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/12/2022

661011 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Giudizio cartolare - Violazione del termine a comparire - Nullità a regime intermedio - Rilevabilità con il ricorso per cassazione - Tardività - Fattispecie.

*Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il mancato rispetto del termine di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., dando luogo a una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, sia esso una memoria ovvero le conclusioni ex art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione è tardiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità conseguente alla tardività della citazione in appello sul rilievo che il difensore aveva ommesso di inviare richiesta di rinvio ovvero di trattazione orale).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 6155 del 2023 Rv. 284100 - 01, N. 6613 del 2023 Rv. 283988 - 01, N. 32910 del 2023 Rv. 285009 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 47927 del 20/10/2023** Ud. (dep. **01/12/2023**) Rv. **285525 - 01**

*Presidente:* **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **GIULIANO FERNANDO.** *P.M.* **ROMANO GIULIO.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VERONA, 16/01/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Onere di depositare lo specifico mandato a impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che l'onere di allegare all'atto di impugnazione l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto anch'esso a pena di inammissibilità, opera nel solo caso in cui l'impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio e, quindi, solo qualora si presenti un atto di appello, a nulla rilevando che l'impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legge 10/10/2022 num. 150 art. 33

*Massime precedenti Conformi:* N. 40824 del 2023 Rv. 285256 - 01 Rv. 285256 - 02, N. 47327 del 2023 Rv. 285444 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 43718 del 2023 Rv. 285324 - 02, N. 41309 del 2023 Rv. 285353 - 01, N. 39166 del 2023 Rv. 285305 - 01, N. 38442 del 2023 Rv. 285029 - 01

## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2, Sentenza n. 49651 del 19/10/2023** Cc. (dep. **13/12/2023**) Rv. **285460 - 01**

**Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: OLIVETI ROBERT. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 04/04/2023

594084 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITA' - Tentata estorsione in danno di congiunti - Procedibilità a querela ex art. 649 cod. pen. in caso di minaccia attuata mediante il danneggiamento di oggetti - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di tentata estorsione in danno di congiunti, la procedibilità a querela prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Fattispecie in cui l'imputato aveva danneggiato l'autovettura della sorella non convivente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22930 del 2023 Rv. 284533 - 01, N. 35528 del 2008 Rv. 241512 - 01, N. 32354 del 2013 Rv. 255982 - 01, N. 43066 del 2023 Rv. 285147 - 01, N. 19299 del 2008 Rv. 240500 - 01, N. 24643 del 2012 Rv. 252832 - 01, N. 25242 del 2019 Rv. 275825 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 49704 del 19/10/2023** Ud. (dep. **14/12/2023**) Rv. **285607 - 03**

**Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: FOZZA EMILIANO. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)**

Rigetta in parte, CORTE ASSISE APPELLO CATANZARO, 02/12/2021

603072 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - Mandato a uccidere - Affidamento per l'esecuzione da parte dei vertici dell'associazione mafiosa - Successiva delega - Configurabilità dell'aggravante - Fattispecie.

*In tema di premeditazione, il mandato a uccidere affidato dal soggetto apicale di un'associazione mafiosa a taluni affiliati, con delega all'organizzazione del delitto e alla scelta dei tempi e dei modi per la sua esecuzione, ove non sia modificato nel tempo l'ordine impartito, è idoneo a integrare gli elementi costitutivi - cronologico e ideologico - della circostanza aggravante. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, desunta da una catena di deleghe, aventi ad oggetto il mandato a uccidere, incompatibili con l'occasionalità e l'immediatezza dell'omicidio).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 lett. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 28567 del 2022 Rv. 283357 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

**Sez. 2, Sentenza n. 51324 del 18/10/2023** Cc. (dep. **22/12/2023**) Rv. **285669 - 01**

**Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: RIZZO FRANCESCO. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 14/03/2023

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Aggravante dell'uso del metodo mafioso - Messaggio intimidatorio in forma silente - Configurabilità - Ragioni.

*In tema di estorsione, è configurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 629 com. 2, Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 38964 del 2013 Rv. 257760 - 01, N. 20187 del 2015 Rv. 263570 - 01, N. 26002 del 2018 Rv. 272884 - 01, N. 44298 del 2019 Rv. 277182 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 39836 del 2023 Rv. 285059 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2907 del 2014 Rv. 258464 - 01, N. 6683 del 2023 Rv. 284392 - 01, N. 26609 del 2011 Rv. 250752 - 01, N. 26399 del 2018 Rv. 273365 - 01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 49940 del 10/10/2023** Ud. (dep. **15/12/2023**) Rv. **285464 - 01**

**Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: P. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE CREMONA, 14/11/2022

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Rinvio operato alle aggravanti di cui all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. - Richiamo da intendersi all'attuale art. 628, comma terzo, cod. pen. - Conseguenze in tema di bilanciamento tra circostanze.

*Il rinvio operato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersi esteso in "malam partem" al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall'art.628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di tale disposizione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 629 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 2907 del 2014 Rv. 258463 - 01, N. 18742 del 2014 Rv. 259651 - 01, N. 13239 del 2016 Rv. 266662 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21837 del 2012 Rv. 252518 - 01

---



## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 49739 del 10/10/2023** Cc. (dep. **14/12/2023**) Rv. **285608 - 01**

**Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: MANNOLO REMO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 04/01/2023

664126 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Sequestro preventivo - Violazione di legge - Nozione - Fattispecie.

*Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errori in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'epoca di realizzazione del bene e l'accertamento della sproporzione).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 6589 del 2013 Rv. 254893 - 01 Rv. 254893 - 01, N. 43068 del 2009 Rv. 245093 - 01, N. 18951 del 2017 Rv. 269656 - 01

*Massime precedenti Diformi:* N. 40827 del 2010 Rv. 248468 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 25932 del 2008 Rv. 239692 - 01

DICEMBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Sentenza n. 50304 del 10/11/2023** Ud. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285695 - 02**

**Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: PMT C/ GUIDI MASSIMILIANO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 20/03/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca disposta con sentenza - Rimedi a favore del terzo estraneo - Proposizione di incidente di esecuzione - Possibilità - Limiti.

*In tema di confisca, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione, nell'ambito del quale, escluso che possano essere rivalutate le ragioni della confisca, può dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e l'assenza di ogni addebito di negligenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 47312 del 2011 Rv. 251415 - 01, N. 5806 del 2017 Rv. 269239 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 23926 del 2010 Rv. 247797 - 01, N. 58444 del 2018 Rv. 275459 - 01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 50304 del 10/11/2023** Ud. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285695 - 01**

**Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: PMT C/ GUIDI MASSIMILIANO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 20/03/2023

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Sentenza assolutoria - Ricorso del pubblico ministero - Successiva maturata prescrizione - Interesse all'impugnazione - Sussistenza.

*È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, pur se all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una già maturata causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge. (Vedi: Sez. U. n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01 e Sez. U. n. 42 del 1995, Rv. 203093-01).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 28712 del 2013 Rv. 255704 - 01, N. 6534 del 2022 Rv. 282814 - 01, N. 32527 del 2010 Rv. 248219 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 23178 del 2016 Rv. 267940 - 01, N. 40373 del 2023 Rv. 285254 - 01, N. 2209 del 2018 Rv. 272367 - 01, N. 27355 del 2013 Rv. 255740 - 01, N. 18781 del 2019 Rv. 275761 - 01, N. 16029 del 2019 Rv. 275651 - 01, N. 49852 del 2012 Rv. 253692 - 01, N. 16147 del 2014 Rv. 260121 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 44951 del 2021 Rv. 282243 - 01, N. 5509 del 2020 Rv. 278669 - 02

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Sentenza n. 51573 del 06/12/2023** Cc. (dep. **28/12/2023**) Rv. **285629 - 01**

**Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: LAMBERTI LUIGI. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)**

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 07/09/2023

664065 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI - Applicazione della misura degli arresti domiciliari con modalità maggiormente afflittive rispetto alla richiesta del pubblico ministero - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.

*È affetto da nullità assoluta a norma degli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen. il provvedimento del giudice che, applicando la misura degli arresti domiciliari, impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, in difetto di previa conforme richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui il pubblico ministero aveva formulato istanza di applicazione degli arresti domiciliari senza chiedere l'imposizione di ulteriori limiti o divieti).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 53671 del 2014 Rv. 261617 - 01, N. 17950 del 2013 Rv. 255136 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 29593 del 2011 Rv. 250742 - 01, N. 2948 del 2009 Rv. 242857 - 01, N. 13271 del 2011 Rv. 249505 - 01, N. 48162 del 2009 Rv. 245412 - 01, N. 20380 del 2017 Rv. 270026 - 01, N. 52540 del 2017 Rv. 271251 - 01, N. 35106 del 2003 Rv. 226515 - 01, N. 24 del 1997 Rv. 206465 - 01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 50324 del 30/11/2023** Cc. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285591 - 01**

**Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: GIRACE VALERIA. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 19/06/2023

663033 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA - Decreto di convalida del sequestro probatorio - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni.

*In tema di sequestro probatorio d'iniziativa della polizia giudiziaria, il decreto di convalida motivato "per relationem" postula che la valutazione critica che il pubblico ministero è tenuto ad effettuare in riferimento agli atti richiamati sia tanto più pregnante quanto più «indiretto» è il collegamento tra il reato e la "res" e quanto maggiori risultino il livello di progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 36926 del 2020 Rv. 280819 - 01, N. 43285 del 2001 Rv. 220602 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 170 del 2000 Rv. 216664 - 01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Sentenza n. 50500 del 23/11/2023** Cc. (dep. **19/12/2023**) Rv. **285625 - 01**

**Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: VACCHI GIANLUCA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SASSARI, 28/06/2023

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Esecuzione di lavori in zona sottoposta a vincolo idrogeologico effettuati in forza di un titolo abilitativo privo del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo - Reato paesaggistico - Configurabilità - Esclusione - Reato edilizio - Sussistenza - Ragioni.

*La realizzazione, in forza di un titolo abilitativo privo del parere espresso dalla autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico, di interventi edilizi in zona sottoposta a tale vincolo non integra il reato paesaggistico di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ma quello edilizio previsto dall'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto la mancanza del menzionato parere vizia il procedimento amministrativo e rende illegittimo il titolo autorizzativo rilasciato.*

*Riferimenti normativi:* DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 39523 del 2004 Rv. 230250 - 01, N. 36397 del 2011 Rv. 251234 - 01, N. 43731 del 2009 Rv. 245208 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11960 del 2011 Rv. 249747 - 01, N. 13148 del 2022 Rv. 283111 - 01, N. 56678 del 2018 Rv. 275565 - 01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 50766 del 15/11/2023** Ud. (dep. **20/12/2023**) Rv. **285626 - 01**

**Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: PG C/ SCHIROSI LUIGI. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 08/07/2022

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Reati paesaggistici - Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto A.17 dell'allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017 - Condizioni.

*In tema di reati paesaggistici, le installazioni esterne di cui al punto A.17 dell'allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, realizzate in area vincolata non necessitano di autorizzazione paesaggistica nel caso in cui siano poste a corredo di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero e risultino, inoltre, di ridotto impatto sul bene oggetto di tutela per caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, oltre che per l'assenza di muratura e di stabile collegamento al suolo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. del 2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., DPR del 2017 num. 31 all. A lett. A.17

*Massime precedenti Vedi:* N. 15125 del 2018 Rv. 272587 - 01, N. 1053 del 2020 Rv. 277506 - 01, N. 36545 del 2022 Rv. 284312 - 01, N. 39429 del 2018 Rv. 273903 - 01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023** Ud. (dep. **28/12/2023**) Rv. **285628 - 01**

**Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: SPINA DIEGO. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)**

Rigetta in parte, CORTE APPELLO BARI, 21/12/2022

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Processi pendenti in Cassazione - Individuazione - Riferimento alla sentenza di appello - Conseguenze - Proponibilità dell'istanza innanzi al giudice dell'esecuzione.

*Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20, Decreto Legisl. del 1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 95 PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 34091 del 2023 Rv. 285154 - 01, N. 37022 del 2023 Rv. 285229 - 01, N. 43975 del 2023 Rv. 285228 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11622 del 2021 Rv. 281482 - 01, N. 19326 del 2015 Rv. 263558 - 01, N. 25833 del 2012 Rv. 253102 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15933 del 2012 Rv. 252012 - 01, N. 47008 del 2009 Rv. 244810 - 01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023** Ud. (dep. **28/12/2023**) Rv. **285628 - 03**

**Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: SPINA DIEGO. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)**

Rigetta in parte, CORTE APPELLO BARI, 21/12/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Concordato in appello e contestuale rinuncia ai motivi sull'incompetenza per territorio - Rilevabilità dell'incompetenza d'ufficio - Esclusione.

*In caso di concordato in appello con contestuale rinuncia al motivo di impugnazione sull'incompetenza per territorio, questa non è rilevabile d'ufficio dal giudice ed è inammissibile il ricorso per cassazione che la deduca.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

*Massime precedenti Conformi:* N. 2988 del 2008 Rv. 238745 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 944 del 2020 Rv. 278170 - 01, N. 33266 del 2023 Rv. 284990 - 01, N. 46850 del 2022 Rv. 283878 - 01, N. 44132 del 2008 Rv. 241668 - 01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023** Ud. (dep. **28/12/2023**) Rv. **285628 - 02**

**Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: SPINA DIEGO. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)**

Rigetta in parte, CORTE APPELLO BARI, 21/12/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Accoglimento - Ricorso per cassazione - Deducibilità del vizio di difetto di motivazione o di questioni relative ai motivi rinunciati - Esclusione.

*Nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati. (Vedi: n. 103837 del 1992, Rv. 192113-01).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 599 bis, Cod. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 610 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 15505 del 2018 Rv. 272853 - 01, N. 944 del 2020 Rv. 278170 - 01, N. 41254 del 2019 Rv. 277196 - 01, N. 29243 del 2018 Rv. 273194 - 01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 47909 del 10/11/2023** Ud. (dep. **01/12/2023**) Rv. **285538 - 01**

**Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: FONTANIVE STEFANO CRISTIAN. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 26/01/2023

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Interventi richiedenti la super SCIA ex art. 23 d.P.R. n. 380 del 2001 - Sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001 - Esclusione.

*In tema di reati edilizi, la sanatoria di cui all'art. 37 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non è applicabile agli interventi per i quali l'art. 23 d.P.R. citato, come modificato dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, richiede la super-SCIA, potendo essere richiesta unicamente per quelli realizzati in assenza o in difformità della SCIA ordinaria, previsti dall'art. 22, comma 1 e 2, dello stesso d.P.R.*

*Riferimenti normativi:* DPR del 2001 num. 380 all. 23, DPR del 2001 num. 380 art. 37, Decreto Legisl. del 2016 num. 222 art. 3 com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 46480 del 2017 Rv. 270910 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 41619 del 2006 Rv. 235413 - 01, N. 43155 del 2017 Rv. 271066 - 01, N. 9894 del 2009 Rv. 243102 - 01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 47909 del 10/11/2023** Ud. (dep. **01/12/2023**) Rv. **285538 - 02**

**Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: FONTANIVE STEFANO CRISTIAN. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 26/01/2023

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - Sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001 - Illegittimità - Poteri di valutazione del giudice - Sussistenza - Criteri - Individuazione.

*In tema di reati edilizi, il giudice può verificare, in via incidentale, l'illegittimità della sanatoria ex art. 37 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che la rende priva di validi effetti, in quanto contrastante con le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-*

## SEZIONE TERZA

*edilizia vigente, dovendosi escludere che il mero dato formale della sua esistenza gli precluda ogni valutazione in ordine alla sussistenza del reato.*

*Riferimenti normativi:* DPR del 2001 num. 380 art. 12, DPR del 2001 num. 380 art. 37, DPR del 2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12389 del 2017 Rv. 271170 - 01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 50305 del 10/11/2023** Ud. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285540 - 01**

*Presidente:* **ACETO ALDO.** *Estensore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Relatore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Imputato:* **GERACI GIUSEPPE. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 14/12/2022

661012 IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI - Erronea pronuncia su impugnazione di sentenza inappellabile - Ricorso per cassazione - Decisione della Corte di cassazione - Qualificazione dell'originario gravame quale ricorso - Necessità.

*In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunciato sul gravame avverso sentenza inappellabile, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza del giudice d'appello, e ritenere, tuttavia, il giudizio sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 15321 del 2017 Rv. 269696 - 01, N. 4016 del 2000 Rv. 217738 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13905 del 2017 Rv. 269597 - 01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 47909 del 10/11/2023** Ud. (dep. **01/12/2023**) Rv. **285538 - 03**

*Presidente:* **ACETO ALDO.** *Estensore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Relatore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Imputato:* **FONTANIVE STEFANO CRISTIAN. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 26/01/2023

538004 EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità e di risparmio energetico del fabbricato, nonché conformità dell'opera al progetto presentato e sua agibilità ex art. 25 d.P.R. n. 380 del 2001 - Intervenuta abrogazione per effetto del d.lgs. n. 222 del 2016 - Infedele attestazione rispetto alla precedenti condizioni - Persistente rilevanza penale ex art. 481 cod. pen. - Sussistenza.

*In tema di reati edilizi, anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 25 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per effetto dell'art. 3 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, l'infedele attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità e di risparmio energetico del fabbricato e degli impianti, nello stesso installati, nonché della conformità dell'opera al progetto presentato e della sua agibilità è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 481 cod. pen., diversamente dalla mancanza di segnalazione certificata delle predette condizioni, che comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 481, DPR del 2001 num. 380 art. 25, Decreto Legisl. del 2016 num. 222 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 21159 del 2017 Rv. 269924 - 01, N. 39513 del 2012 Rv. 253733 - 01, N. 39699 del 2018 Rv. 273811 - 01



## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Sentenza n. 50320 del 10/11/2023** Cc. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285624 - 02**

**Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: ALBORGHETTI CLAUDIO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' VICENZA, 06/06/2023

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro del giudice per le indagini preliminari priva di motivazione sul "periculum in mora" - Mancata deduzione del vizio motivazionale dinanzi al giudice per le indagini preliminari - Proposizione della questione in sede di appello cautelare - Declaratoria di inammissibilità del tribunale della cautela - Legittimità - Ragioni.

*In tema di impugnazioni cautelari reali, è legittima la declaratoria, da parte del tribunale del riesame, di inammissibilità dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari reiettiva dell'istanza di dissequestro con cui sia dedotta la mancanza di motivazione sul "periculum in mora" nel caso in cui non sia stata previamente proposta la relativa eccezione al giudice di "prime cure", posto che la carenza motivazionale rende il provvedimento genetico viziato da nullità relativa, che, ove non tempestivamente dedotta con l'istanza di dissequestro, non può essere eccepita, per la prima volta, con l'appello reale.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23042 del 2023 Rv. 284544 - 01, N. 5457 del 2019 Rv. 275029 - 01, N. 5807 del 2017 Rv. 269119 - 01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 50320 del 10/11/2023** Cc. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285624 - 01**

**Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: ALBORGHETTI CLAUDIO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' VICENZA, 06/06/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - Denaro affluito su conto corrente della persona giuridica dopo la commissione del reato - Natura di confisca diretta - Ragioni.

*In tema di reati tributari, ha natura di confisca diretta quella disposta, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, posto che tali somme costituiscono, comunque, profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 42616 del 2022 Rv. 283714 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6816 del 2019 Rv. 275048 - 01, N. 11086 del 2022 Rv. 283028 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 38343 del 2014 Rv. 261117 - 01, N. 18374 del 2013 Rv. 255036 - 01, N. 10561 del 2014 Rv. 258648 - 01, N. 42415 del 2021 Rv. 282037 - 01

## SEZIONE TERZA

---

Sez. 3, **Sentenza n. 50299 del 27/10/2023** Ud. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285589 - 01**

**Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: VANDELLI ENRICO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 27/10/2022

602011 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982 - Obbligo del giudice di verificare gli indici storici della configurabilità del dolo - Sussistenza - Verifica sull'offensività in concreto - Necessità - Ragioni.

*Ai fini dell'affermazione di penale responsabilità in ordine al delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, il giudice, riconosciuta l'offensività "in astratto" della condotta omissiva, è tenuto a verificare gli indici della configurabilità del dolo e ad accertare, altresì, l'offensività "in concreto", dovendo verificare, in ragione della "ratio" della norma incriminatrice, se tale condotta risulti o meno inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto, escludendone la punibilità in caso di riscontrata inoffensività.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6334 del 2010 Rv. 246569 - 01

---

Sez. 3, **Sentenza n. 50318 del 25/10/2023** Cc. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285590 - 01**

**Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: GENOVESE PIETRO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 30/05/2023

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Applicabilità della sola disciplina afferente alla relativa istanza - Sussistenza - Applicabilità di discipline successive - Esclusione - Ragioni.

*In tema di reati edilizi, ogni procedimento di condono dev'essere valutato in base alla disciplina afferente alla relativa domanda, sicché non può essere evocata alcuna automatica e non prevista estensione di altre diverse, successive discipline, pur se, in astratto, relative al medesimo istituto del condono, ostandovi sia la diversità dei requisiti di accesso ad esso, previsti dalle molteplici discipline, sia il principio di tipicità degli atti e dei procedimenti amministrativi, che impone la correlazione tra la domanda, la relativa disciplina e la decisione finale.*

*Riferimenti normativi:* Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5498 del 2009 Rv. 242483 - 01, N. 12918 del 2008 Rv. 239351 - 01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 50753 del 25/10/2023** Ud. (dep. **20/12/2023**) Rv. **285592 - 01**

**Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: AZIENDA OLEARIA VALPESANA SPA (ORA VERDEOLIO MEDITERRANEO SRL). P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 22/09/2020

596022 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - Commercializzazione come olio "extra-vergine" di oliva di una miscela contenente anche olio "lampante" - Configurabilità del reato - Ragioni

*Integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio la commercializzazione come olio "extra-vergine" di oliva di una miscela contenente anche olio "lampante", non potendo essere qualificato come "extra-vergine" un olio che non rispetti i requisiti analitici previsti dal Regolamento (CEE) n. 2568/1991 e, in specie, rispetto al quale sia superato anche solo il valore limite di 20 mg/kg previsto per i perossidi dalla normativa comunitaria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 515, Regolam. Comunitario del 1991 num. 2568

*Massime precedenti Vedi:* N. 56036 del 2017 Rv. 272354 - 01, N. 36954 del 2005 Rv. 232477 - 01

---

Sez. 3, **Sentenza n. 50298 del 25/10/2023** Ud. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285588 - 01**

**Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: C. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 17/02/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di pornografia minorile - "Attività sessuali" - Nozione - Differenze con la nozione di "atto sessuale" di cui all'art. 609-bis cod. pen. - Ragioni.

*In tema di pornografia minorile, la nozione di "attività sessuali" di cui all'art. 600-ter, comma settimo, cod. pen. va intesa in senso più ampio di quello riconosciuto alla diversa nozione di "atto sessuale", rilevante ai sensi dell'art. 609-bis cod. pen., posto che il legislatore, onde tutelare l'integrità psicofisica del minore rispetto a coinvolgimenti sessuali di ogni tipo, ha voluto preservarlo da ogni strumentalizzazione valevole a coinvolgerlo sul piano sessuale, non solo mediante la sua correlazione ad espliciti e concreti atti sessuali, ma anche attraverso la sua riconduzione ad attività sessuali meramente simulate.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 600 quater, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 29817 del 2023 Rv. 284899 - 01

---

Sez. 3, **Sentenza n. 48816 del 13/10/2023** Cc. (dep. **07/12/2023**) Rv. **285539 - 01**

**Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: MASSARO ANGELICA. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 09/03/2023

654024 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE - Reati connessi - Delitto associativo permanente con consumazione iniziata all'estero e proseguita in Italia - Applicabilità del criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. - Sussistenza.

## SEZIONE TERZA

*Ai fini della determinazione della competenza per territorio in relazione a reati connessi, tra i quali figurino un delitto associativo, come tale di natura permanente, nel caso in cui la sua consumazione abbia avuto inizio all'estero e sia proseguita in territorio nazionale, trova applicazione la regola suppletiva prevista dall'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. per effetto del rinvio ad essa operato dall'art. 10, comma 3, cod. proc. pen., non potendo detta competenza essere determinata secondo le regole generali di cui all'art. 8 cod. proc. pen.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 10 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2851 del 2018 Rv. 271950 - 01, N. 29187 del 2007 Rv. 236996 - 01, N. 37166 del 2016 Rv. 268309 - 01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 50314 del 27/09/2023** Cc. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285675 - 01**

*Presidente:* **MARINI LUIGI.** *Estensore:* **SEMERARO LUCA.** *Relatore:* **SEMERARO LUCA.** *Imputato:* **LATEMPA GIOVANNI. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)**

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 11/04/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 - Inesistenza soggettiva dell'operazione - Imposte dirette - Costi documentati sostenuti dal cessionario per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle dell'attività di impresa - Sussistenza - Ragioni.

*Il reato di fraudolenta utilizzazione in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è integrato, con riguardo alle imposte dirette, anche dall'inesistenza soggettiva, nel caso in cui i costi documentati, consapevolmente sostenuti dal cessionario, siano espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dell'attività di impresa, posto che comportano la cessazione del requisito indefettibile dell'inerenza tra costi ed attività imprenditoriale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 42994 del 2015 Rv. 265154 - 01, N. 50362 del 2019 Rv. 277938 - 01, N. 6935 del 2018 Rv. 272814 - 01, N. 1998 del 2020 Rv. 278378 - 01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 51433 del 26/09/2023** Ud. (dep. **27/12/2023**) Rv. **285627 - 01**

*Presidente:* **GALTERIO DONATELLA.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **CALO' UGO ALESSANDRO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 16/05/2022

677021 SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA - Giudizio di appello - Rigetto della richiesta di immediata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione - Mutamento della composizione del collegio - Violazione del principio di immutabilità del giudice - Esclusione - Ragioni.

*Non viola il principio di immutabilità del giudice e non è, pertanto, causa di nullità ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. il mutamento del giudice di appello avvenuto dopo la pronuncia dell'ordinanza di rigetto della richiesta di immediata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, esulando tale provvedimento dalle attività proprie del dibattimento.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 5273 del 2017 Rv. 270383 - 01, N. 1759 del 2012 Rv. 251727 - 01, N. 26135 del 2011 Rv. 250550 - 01, N. 11997 del 2010 Rv. 247273 - 01, N. 29562 del 2018 Rv. 273347 - 01, N. 17982 del 2018 Rv. 273006 - 01

DICEMBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

## Sezione quarta



## SEZIONE QUARTA

---

**Sez. 4, Sentenza n. 48347 del 04/10/2023** Ud. (dep. **05/12/2023**) Rv. **285682 - 01**

**Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: BELLINI UGO. Relatore: BELLINI UGO. Imputato: PG C/ SCALORA VINCENZA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Parz. Diff.)**

Annula senza rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 11/04/2023

650027 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - Sopravvenuta procedibilità a querela del reato a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022 - Contestazione suppletiva di aggravante comportante la procedibilità di ufficio - Pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per difetto di querela - Conclusioni delle parti soltanto sulla procedibilità - Conseguenze - Nullità della pronuncia - Ragioni - Fattispecie.

*E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa al furto di energia elettrica, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, una volta formulata da parte del pubblico ministero la contestazione suppletiva di un'aggravante che avrebbe reso il reato procedibile di ufficio, il giudice non può esimersi dal valutare le acquisizioni istruttorie onde adottare la decisione più favorevole per l'imputato).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 44157 del 2023 Rv. 285647 - 01, N. 43255 del 2023 Rv. 285216 - 01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24906 del 2019 Rv. 275436 - 01, N. 49935 del 2023 Rv. 285517 - 01, N. 12283 del 2005 Rv. 230529 - 01, N. 17179 del 2002 Rv. 221403 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 50257 del 05/10/2023** Ud. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285706 - 01**

**Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: SCORCIA VITO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)**

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 14/07/2022

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Configurabilità - Valutazione complessiva della condotta - Necessità - Fattispecie.

*In tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la lieve entità del fatto, valorizzando il livello di professionalità del traffico, desumibile dall'elevato grado di purezza della cocaina, con principio attivo pari al 55,65%, dalla quale era ricavabile un numero di dosi particolarmente alto, per 291 unità).*

## SEZIONE QUARTA

*Riferimenti normativi:* DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 25, Costituzione art. 27

*Massime precedenti Conformi:* N. 1428 del 2018 Rv. 271959 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 12551 del 2023 Rv. 284319 - 01, N. 13120 del 2020 Rv. 279233 - 01, N. 45061 del 2022 Rv. 284149 - 02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 35737 del 2010 Rv. 247911 - 01, N. 51063 del 2018 Rv. 274076 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 50817 del 14/12/2023** Ud. (dep. **20/12/2023**) Rv. **285533 - 01**

*Presidente:* **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **SESSA GENNARO.** *Relatore:* **SESSA GENNARO.** *Imputato:* **STRETTI RICCARDO.** *P.M.* **PASSAFIUME SABRINA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 07/02/2023

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Giudizio di legittimità - Prove inutilizzabili - Ricorso alla cd. "prova di resistenza" - Possibilità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

*Nel giudizio di legittimità, laddove risulti l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. "prova di resistenza", valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha ritenuto la decisione immune da censure, non risultando la condanna pregiudicata dall'espunzione dal compendio probatorio delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto, erroneamente ritenute utilizzabili, posto che il giudizio di primo grado era stato definito con rito ordinario).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 569 del 2004 Rv. 226972 - 01, N. 1255 del 2014 Rv. 258007 - 01, N. 24707 del 2021 Rv. 281832 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 30271 del 2017 Rv. 270303 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 50102 del 05/12/2023** Ud. (dep. **15/12/2023**) Rv. **285469 - 01**

*Presidente:* **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **SERRAO EUGENIA.** *Relatore:* **SERRAO EUGENIA.** *Imputato:* **D'IGNOTI LETTERIO.** *P.M.* **LIGNOLA FERDINANDO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 23/02/2023

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Tabulati telefonici - Disciplina transitoria introdotta dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 178 del 2021 - "Altri elementi di prova" necessari ai fini del giudizio di colpevolezza - Individuazione - Fattispecie - Geolocalizzazione.

*In tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono*



## SEZIONE QUARTA

*ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma. (Fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui la Corte ha riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi nell'imminenza dell'orario concordato per l'esecuzione del reato).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 30/09/2021 num. 132 art. 1 com. 1, Legge 23/11/2021 num. 178 art. 1, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 8968 del 2022 Rv. 282989 - 02 Rv. 282989 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 40 del 2023 Rv. 284104 - 01, N. 38213 del 2022 Rv. 283875 - 01, N. 11991 del 2022 Rv. 283029 - 01, N. 11283 del 2023 Rv. 284600 - 01, N. 47034 del 2023 Rv. 285419 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 50105 del 05/12/2023** Ud. (dep. **15/12/2023**) Rv. **285470 - 01**

*Presidente:* **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **SERRAO EUGENIA.** *Relatore:* **SERRAO EUGENIA.** *Imputato:* **SANTIN MARCO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 13/03/2023

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Furto in abitazione o in altro luogo destinato, in tutto o in parte, a privata dimora - "Pertinenza di privata dimora" - Nozione - Contiguità fisica con il bene principale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 35764 del 2018 Rv. 273597 - 01, N. 5789 del 2020 Rv. 278446 - 01, N. 22937 del 2012 Rv. 253193 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 21948 del 2001 Rv. 219027 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 31345 del 2017 Rv. 270076 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 51592 del 29/11/2023** Ud. (dep. **29/12/2023**) Rv. **285536 - 01**

*Presidente:* **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **VIGNALE LUCIA.** *Relatore:* **VIGNALE LUCIA.** *Imputato:* **NOEL JOSEPHINE. P.M. ORSI LUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 08/02/2023

652028 AZIONE PENALE - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE - Sottoscrizione autenticata dal difensore - Delega al deposito da parte di soggetto diverso dal proponente - Possibilità - Sussistenza - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

*La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione da parte di soggetto diverso dal proponente, pur se privo di delega scritta. (In*

## SEZIONE QUARTA

*applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida la querela del legale rappresentante di una società cooperativa, con firma autenticata dal difensore, presentata presso l'ufficio della Procura della Repubblica da soggetto non identificato).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 16564 del 2010 Rv. 246861 - 01, N. 19805 del 2009 Rv. 243851 - 01, N. 6342 del 2015 Rv. 262569 - 01, N. 4649 del 2006 Rv. 233602 - 01, N. 2623 del 2004 Rv. 227310 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 26268 del 2013 Rv. 255583 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 50258 del 22/11/2023** Ud. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285471 - 01**

*Presidente:* **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **PMT C/ GENTILE ANGELA.** *P.M.* **TASSONE KATE.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 18/04/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre la querela ex art. 85 d.lgs. citato - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante - Possibilità - Sussistenza - Conseguente procedibilità d'ufficio del reato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Costituzione art. 112, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85

*Massime precedenti Conformi:* N. 43255 del 2023 Rv. 285216 - 01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 47241 del 2019 Rv. 277648 - 01, N. 22658 del 2023 Rv. 284698 - 01, N. 4 del 1999 Rv. 212757 - 01, N. 9039 del 2023 Rv. 284289 - 01, N. 22641 del 2023 Rv. 284749 - 01, N. 8631 del 2016 Rv. 266081 - 01, N. 48205 del 2019 Rv. 278039 - 01, N. 18749 del 2014 Rv. 262614 - 01

---

## SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 48081 del 16/11/2023** Cc. (dep. **04/12/2023**) Rv. **285428 - 01**

**Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: LJUBAS MARA C/ ZVONIMIR SIMIC.**

Annulla in parte con rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE COMO, 18/05/2023

671055 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE - Condanna alla rifusione delle spese della parte civile - Liquidazione - Annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione - Giudice del rinvio - Individuazione - Criteri - Fattispecie.

*In tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale "a quo", nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi all'art. 622 cod. proc. pen., nel caso in cui l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o la determinazione della somma effettivamente liquidata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio al giudice civile la decisione che aveva liquidato unitariamente i compensi del patrono di parte civile, senza rappresentare le voci considerate in relazione alle singole attività difensive svolte e omettendo di indicare il criterio di valutazione della congruità della somma liquidata, discostandosi sensibilmente dai parametri medi tabellari).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

*Massime precedenti Conformi:* N. 7519 del 2013 Rv. 255125 - 01, N. 14335 del 2014 Rv. 259101 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 40288 del 2011 Rv. 250680 - 01

---

Sez. 4, **Sentenza n. 48083 del 16/11/2023** Cc. (dep. **04/12/2023**) Rv. **285569 - 01**

**Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: BILLIG DOMINIK ANDREAS. (Conf.)**

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE MILANO, 17/07/2023

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Circolazione di veicolo per il quale non è necessario il rilascio di abilitazione alla guida - Sospensione della patente - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

*La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente "ex lege" alla commissione di illeciti avvenuta con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a chi si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. (Fattispecie relativa alla guida in stato di ebbrezza alcolica di un monopattino elettrico, veicolo equiparato ai velocipedi ai sensi dell'art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la cui conduzione non è richiesta la patente di guida).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 75 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 34772 del 2020 Rv. 280075 - 01, N. 34352 del 2023 Rv. 284929 - 02, N. 36580 del 2006 Rv. 235372 - 01, N. 45669 del 2005 Rv. 232616 - 01, N. 19413 del 2013 Rv. 255081 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 47589 del 2017 Rv. 271144 - 01, N. 49184 del 2019 Rv. 277904 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 12316 del 2002 Rv. 221039 - 01

## SEZIONE QUARTA

---

**Sez. 4, Sentenza n. 49499 del 15/11/2023** Ud. (dep. **13/12/2023**) Rv. **285467 - 01**

**Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: PLATON OVIDIU MARIUS. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 14/12/2022

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Giudizio di legittimità - Ricorso inammissibile - Reato divenuto procedibile a querela ex art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022 - Mancanza di querela - Improcedibilità - Prevalenza sulla dichiarazione di inammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie relativa a tentato furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali era stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 624 com. 3 PENDENTE, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 2658 del 2023 Rv. 284155 - 01, N. 5223 del 2023 Rv. 284176 - 01, N. 11229 del 2023 Rv. 284542 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 22658 del 2023 Rv. 284698 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 22641 del 2023 Rv. 284749 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 40150 del 2018 Rv. 273551 - 01, N. 12602 del 2016 Rv. 266818 - 01, N. 24246 del 2004 Rv. 227681 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 49513 del 15/11/2023** Ud. (dep. **13/12/2023**) Rv. **285468 - 01**

**Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PAGANO FRANCESCO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 10/10/2022

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Giudizio di legittimità - Reato divenuto procedibile a querela ex art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022 - Ricorso volto ad eccepire la mancanza di querela - Inammissibilità.

*È inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 624 com. 3 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 2658 del 2023 Rv. 284155 - 01, N. 5223 del 2023 Rv. 284176 - 01, N. 11229 del 2023 Rv. 284542 - 01

## SEZIONE QUARTA

*Massime precedenti Difformi:* N. 22658 del 2023 Rv. 284698 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 22641 del 2023 Rv. 284749 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 40150 del 2018 Rv. 273551 - 01, N. 12602 del 2016 Rv. 266818 - 01, N. 24246 del 2004 Rv. 227681 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 48776 del 15/11/2023** Ud. (dep. **07/12/2023**) Rv. **285572 - 01**

*Presidente:* **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **VIGNALE LUCIA.** *Relatore:* **VIGNALE LUCIA.**  
*Imputato:* **ESPOSITO MAURO FABIO.** *P.M.* **GIORGIO LIDIA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 26/09/2022

659030 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Dichiarazione di assenza emessa in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Sopravvenuto accertamento della mancanza dei presupposti per la dichiarazione di assenza - Obbligo di revoca, anche "ex officio", dell'ordinanza - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di processo in assenza, nel caso in cui la relativa dichiarazione risulti emessa nella vigenza della disciplina antecedente all'entra in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice che, nel corso del giudizio, rileva la sussistenza di fatti da cui possa inferirsi, con ragionevole certezza, che l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del processo è tenuto a revocare, anche "ex officio", l'ordinanza dichiarativa dell'assenza. (Fattispecie relativa alla notifica al difensore d'ufficio dell'atto di citazione per il giudizio di appello, in cui la Corte ha precisato che non sussiste un onere del difensore di provare l'assenza di contatti con l'imputato, né di formulare istanza di revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89

*Massime precedenti Vedi:* N. 34523 del 2023 Rv. 285177 - 01, N. 11313 del 2020 Rv. 278924 - 01, N. 48376 del 2022 Rv. 284062 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28912 del 2019 Rv. 275716 - 01, N. 23948 del 2020 Rv. 279420 - 01, N. 42603 del 2023 Rv. 285213 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 48348 del 14/11/2023** Cc. (dep. **05/12/2023**) Rv. **285570 - 01**

*Presidente:* **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **SERRAO EUGENIA.** *Relatore:* **SERRAO EUGENIA.** *Imputato:* **PETULLA' RAFFAELE.** *P.M.* **PASSAFIUME SABRINA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE PALMI, 28/07/2023

671080 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE - Istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità - Art. 186, comma 9-bis, cod. strada - Provvedimento di rigetto dell'istanza non seguita dall'emissione di decreto di giudizio immediato ex art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

*E' abnorme, determinando una stasi del procedimento alla luce della disciplina introdotta dall'art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna, rigetti l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto di giudizio immediato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nuova disciplina prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi*

## SEZIONE QUARTA

*in cui l'interessato formuli istanza di applicazione di tale sanzione sostitutiva a seguito dell'emissione del decreto penale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST., Cod. Strada art. 187 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 28, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 45013 del 2016 Rv. 268261 - 01, N. 27519 del 2017 Rv. 269977 - 01, N. 24055 del 2015 Rv. 263968 - 01, N. 6879 del 2021 Rv. 280934 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 48080 del 14/11/2023** Cc. (dep. **04/12/2023**) Rv. **285425 - 01**

*Presidente:* **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **BRUNO MARIAROSARIA.** *Relatore:* **BRUNO MARIAROSARIA.** *Imputato:* **MARRETTA CALOGERO.** *P.M.* **PASSAFIUME SABRINA.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 21/06/2023

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Art. 314 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 del 2021 - Silenzio - Determinazione dell'indennizzo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

*In tema di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen., non costituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento dell'indennizzo né assume rilevanza ai fini della sua determinazione.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/2021 num. 188 art. 4 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 09/03/2016 num. 343 art. 7

*Massime precedenti Conformi:* N. 19621 del 2022 Rv. 283241 - 01, N. 8615 del 2022 Rv. 283017 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3755 del 2022 Rv. 282581 - 01, N. 30056 del 2022 Rv. 283453 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 48804 del 14/11/2023** Cc. (dep. **07/12/2023**) Rv. **285399 - 01**

*Presidente:* **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Relatore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Imputato:* **CIATTAGLIA GIUSEPPE.** *P.M.* **BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE MACERATA, 28/06/2023

661139 IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - Deposito telematico ad indirizzo PEC non ricompreso tra quelli individuati ai sensi dell'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 - Inammissibilità - Fattispecie.

*In tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l'errore, la circostanza che sul sito web dell'ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale).*

## SEZIONE QUARTA

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 7 lett. C), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

*Massime precedenti Vedi:* N. 46119 del 2021 Rv. 282346 - 01, N. 26009 del 2021 Rv. 281734 - 01, N. 24953 del 2021 Rv. 281414 - 01, N. 17708 del 2022 Rv. 283059 - 01, N. 44368 del 2023 Rv. 285266 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 48556 del 14/11/2023** Cc. (dep. **06/12/2023**) Rv. **285426 - 01**

*Presidente:* **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **VIGNALE LUCIA.** *Relatore:* **VIGNALE LUCIA.** *Imputato:* **COPPOLARO GIUSEPPE. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE BENEVENTO, 06/06/2023

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Art. 444, comma 1, cod. proc. pen. - Modifica introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022 - Accordo sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di applicazione della pena per il delitto di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione dovuto all'uso di alcool o di sostanze stupefacenti, con la quale il giudice, prescindendo dall'accordo delle parti, che prevedeva l'applicazione della sospensione temporanea del titolo abilitativo, aveva disposto, d'ufficio, la più grave sanzione della revoca della patente di guida, prevista in via automatica dall'art. 222, comma 2, cod. strada).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST., Cod. Strada art. 222 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 25 com. 1 lett. A N1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 39075 del 2016 Rv. 267978 - 01, N. 24023 del 2020 Rv. 279635 - 01, N. 18538 del 2014 Rv. 259209 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 35457 del 2021 Rv. 281898 - 01, N. 32889 del 2022 Rv. 283490 - 01, N. 1804 del 2020 Rv. 278182 - 01, N. 30285 del 2021 Rv. 281858 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 48529 del 07/11/2023** Ud. (dep. **06/12/2023**) Rv. **285422 - 02**

*Presidente:* **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **ESPOSITO ALDO.** *Relatore:* **ESPOSITO ALDO.** *Imputato:* **PG C/ MARCI' LILIANA. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 14/04/2023

594112 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA - sottrazione di energia elettrica - Contestazione in fatto della circostanza aggravante - Sufficienza - Ragioni.

*In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza*

## SEZIONE QUARTA

*aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 26511 del 2021 Rv. 281556 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 51260 del 2017 Rv. 271261 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24906 del 2019 Rv. 275436 - 01, N. 36551 del 2010 Rv. 248051 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 48529 del 07/11/2023** Ud. (dep. **06/12/2023**) Rv. **285422 - 01**

*Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: ESPOSITO ALDO. Relatore: ESPOSITO ALDO. Imputato: PG C/ MARCI' LILIANA. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)*

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 14/04/2023

594112 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA - Furto di energia elettrica mediante allacciamento abusivo alla rete - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.

*In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal documento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 1850 del 2016 Rv. 266229 - 01, N. 1094 del 2022 Rv. 282543 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 21456 del 2002 Rv. 221617 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 48545 del 25/10/2023** Cc. (dep. **06/12/2023**) Rv. **285571 - 01**

*Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: POSCENTE DAMIANO. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Conf.)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 11/04/2023

651001 ATTI PROCESSUALI - IN GENERE - Impugnazione del difensore - Deposito telematico dell'atto - Assenza di sottoscrizione digitale - Inammissibilità - Fattispecie.

*E' inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale privo di sottoscrizione digitale, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa al deposito dell'atto di appello da parte del difensore in formato "smime,p7c", inviato da un indirizzo di posta elettronica riconducibile al predetto, in cui la Corte ha precisato che l'utilizzo di tale estensione del file, in assenza di sottoscrizione digitale, non è sufficiente a provarne l'attribuibilità al professionista legittimato).*



## SEZIONE QUARTA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 7, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 32627 del 2022 Rv. 283844 - 01, N. 8604 del 2022 Rv. 282940 - 01, N. 22708 del 2023 Rv. 284657 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 48796 del 19/10/2023** Cc. (dep. **07/12/2023**) Rv. **285423 - 01**

*Presidente:* **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **MICCICHE' LOREDANA.** *Relatore:* **MICCICHE' LOREDANA.** *Imputato:* **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. P.M. TASSONE KATE.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 14/04/2023

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Avvenuto riconoscimento dell'indennizzo rispetto al medesimo periodo o ad una frazione di esso - Deducibilità nel giudizio di legittimità dell'intervenuta formazione del giudicato - Condizioni.

*In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove l'indennizzo sia già stato riconosciuto rispetto al medesimo periodo o ad una frazione di esso, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità l'intervenuta formazione del giudicato, nel caso in cui essa sia precedente alla pronuncia dell'ordinanza impugnata.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 41307 del 2019 Rv. 277357 - 01, N. 46468 del 2018 Rv. 274353 - 01, N. 24222 del 2015 Rv. 263719 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 51455 del 05/10/2023** Ud. (dep. **28/12/2023**) Rv. **285535 - 01**

*Presidente:* **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **DOVERE SALVATORE.** *Relatore:* **DOVERE SALVATORE.** *Imputato:* **FIOCHI FRANCESCA. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 29/03/2022

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Delega di funzioni - Obbligo di vigilanza del delegante - Contenuto - Fattispecie.

*In tema di sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni, disciplinata dall'art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, ma, afferendo alla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato, non può avere ad oggetto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione con cui era stata confermata la condanna per omicidio colposo dell'imputata, legale rappresentante di una società e datrice di lavoro, per aver omesso ogni controllo sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e per non aver curato l'organizzazione dei dipendenti, nonostante avesse provveduto ad elaborare a redigere il documento di valutazione dei rischi e il POS e si fosse dotata di un'articolazione organizzativa funzionale che contemplava la nomina di un responsabile di cantiere e di un caposquadra-preposto, anch'essi ritenuti responsabili, del medesimo delitto).*

*Riferimenti normativi:* Legge 09/04/2008 num. 81 art. 16, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2

## SEZIONE QUARTA

*Massime precedenti Conformi:* N. 10702 del 2012 Rv. 252675 - 01, N. 22837 del 2016 Rv. 267319 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 26294 del 2018 Rv. 272960 - 01, N. 10123 del 2020 Rv. 278608 - 01, N. 32507 del 2019 Rv. 276797 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 48511 del 28/09/2023** Ud. (dep. **06/12/2023**) Rv. **285466 - 01**

*Presidente:* **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **INGINO ANGELO. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 17/03/2023

599036 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO - Lavori di scavo che determinano un mero pericolo di frana - Reato di cui all'art. 450 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Condizioni.

*In tema di delitti contro l'incolumità pubblica, non è configurabile quello colposo di pericolo di cui all'art. 450 cod. pen. a fronte della condotta di chi, nell'esecuzione di opere pubbliche, avendo realizzato uno scavo ed ammassato un consistente quantitativo di terreno, in assenza di opere di contenimento, determini il mero pericolo di una frana, ove ad esso non segua la concretizzazione dell'evento di danno.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 450, Cod. Pen. art. 426

*Massime precedenti Vedi:* N. 58349 del 2018 Rv. 274951 - 01, N. 18977 del 2009 Rv. 244043 - 01, N. 9969 del 2010 Rv. 246800 - 01, N. 46876 del 2019 Rv. 277702 - 01, N. 15444 del 2012 Rv. 253500 - 01, N. 10394 del 2023 Rv. 284240 - 01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 51452 del 12/09/2023** Ud. (dep. **28/12/2023**) Rv. **285573 - 01**

*Presidente:* **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **SESSA GENNARO.** *Relatore:* **SESSA GENNARO.** *Imputato:* **FABIO EZIO C/ ALOE EMMA. P.M. ORSI LUIGI.** (Parz. Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO NAPOLI, 29/06/2022

609005 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Posizione di garanzia - Sussistenza - Fonte - Custodia dell'area - Utilizzazione "uti dominus" - Sufficienza - Fattispecie.

*In tema di responsabilità per colpa, l'utilizzatore "uti dominus" di un bene è titolare, nella qualità di custode dello stesso, di una posizione di garanzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen., anche nel caso in cui non ne sia proprietario. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di assoluzione dal delitto di omicidio colposo del titolare di un agriturismo, al quale era stata addebitata la caduta di una cliente, originata dal cedimento della recinzione di un'area, sul rilievo che il custode è tenuto a segnalare i pericoli correlati al suo utilizzo, in ragione della prossimità alla fonte di pericolo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22835 del 2015 Rv. 263827 - 01, N. 22037 del 2015 Rv. 263823 - 01, N. 13943 del 2008 Rv. 239594 - 01

DICEMBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

## Sezione quinta



## SEZIONE QUINTA

---

**Sez. 5, Sentenza n. 50797 del 17/11/2023** Ud. (dep. **20/12/2023**) Rv. **285596 - 01**

**Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: BANA MASSIMILIANO. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 06/12/2022

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Rigetto, da parte del giudice delegato al fallimento, della domanda di rivendicazione del bene distratto presentata dal terzo cessionario - Irrilevanza ai fini della configurabilità del delitto - Ragioni.

*In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso di cessione a prezzo vile di beni appartenenti alla fallita, la configurabilità del delitto, attesa la reciproca autonomia tra procedura fallimentare e procedimento penale, non può essere esclusa dal rigetto da parte del giudice delegato della domanda di rivendicazione proposta dal terzo cessionario.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19078 del 2015 Rv. 263375 - 01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 49288 del 15/11/2023** Ud. (dep. **11/12/2023**) Rv. **285559 - 01**

**Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: C. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 23/01/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Diffamazione - Concorso di reati - Configurabilità - Sussistenza.

*Il delitto di atti persecutori concorre con quello di diffamazione anche quando nelle modalità della condotta diffamatoria si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 51718 del 2014 Rv. 262635 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 29826 del 2015 Rv. 264459 - 01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 49289 del 15/11/2023** Ud. (dep. **11/12/2023**) Rv. **285560 - 01**

**Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: P. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 01/04/2022

661092 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO - Disciplina emergenziale pandemica - Procedimento cartolare - Parte civile - Memoria tardivamente depositata - Richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali - Inammissibilità.

## SEZIONE QUINTA

*Nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato nelle forme del rito cartolare secondo la disciplina emergenziale pandemica di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogata, la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine dilatorio di cinque giorni prima della data fissata per la trattazione del processo.*

*Riferimenti normativi:* Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 5 duodecies, Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Decreto Legge 22/06/2023 num. 75 art. 17, Legge 10/08/2023 num. 112 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121

*Massime precedenti Vedi:* N. 19271 del 2022 Rv. 283379 - 01, N. 23092 del 2015 Rv. 263641 - 01, N. 7852 del 2021 Rv. 281308 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5466 del 2004 Rv. 226716 - 01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 49291 del 15/11/2023** Cc. (dep. **11/12/2023**) Rv. **285541 - 01**

*Presidente:* **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.**  
*Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **CALDEROLI ROBERTO. P.M. PIETRO MOLINO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 16/05/2023

661145 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - Provvedimento in relazione al quale è previsto uno specifico potere impugnatorio ancorché differito - Ricorso immediato per abnormità - Esclusione - Fattispecie.

*Non sono immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti in relazione ai quali l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non ricorribile in via autonoma ed immediata l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata a seguito del mutamento del giudice, che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., può essere impugnata solo unitamente alla sentenza).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 22599 del 2014 Rv. 259626 - 01, N. 50 del 2000 Rv. 215957 - 01, N. 27971 del 2018 Rv. 273546 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 4105 del 2020 Rv. 278188 - 01, N. 17713 del 2019 Rv. 275449 - 01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 48832 del 15/11/2023** Cc. (dep. **07/12/2023**) Rv. **285648 - 01**

*Presidente:* **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **SGUBBI VINCENZO.** *Relatore:* **SGUBBI VINCENZO.** *Imputato:* **P.**

Dichiara inammissibile, GIP TRIB. MINORENNI FIRENZE, 06/08/2020

662004 IMPUTATO - CAPACITA' - ACCERTAMENTO - Indagini preliminari - Accertamento peritale - Necessità - Condizioni.

## SEZIONE QUINTA

*In tema di capacità dell'imputato a stare in giudizio, durante le indagini preliminari, analogamente a quanto previsto per il giudizio attraverso la formula «se occorre», l'accertamento peritale è disposto quando risulta la «necessità di provvedere», cioè ove emerga un "fumus" di incapacità processuale.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 33098 del 2019 Rv. 276983 - 01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 48832 del 15/11/2023** Cc. (dep. **07/12/2023**) Rv. **285648 - 02**

*Presidente:* **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **SGUBBI VINCENZO.** *Relatore:* **SGUBBI VINCENZO.** *Imputato:* **P.**

Dichiara inammissibile, GIP TRIB. MINORENNI FIRENZE, 06/08/2020

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Indagini preliminari - Richiesta del pubblico ministero di perizia sulla capacità dell'imputato di stare in giudizio - Onere del richiedente di far emergere il "fumus" dell'incapacità - Mancato assolvimento - Rigetto per difetto delle condizioni di cui all'art. 392, comma 2, cod. proc. pen. - Abnormità - Esclusione.

*Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari respinga, per difetto delle condizioni previste dall'art. 392, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di perizia sulla capacità dell'indagato di partecipare coscientemente al procedimento avanzata dal pubblico ministero qualora questi non abbia assolto all'onere di far emergere il "fumus" di tale incapacità.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 51134 del 2019 Rv. 277445 - 01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 49667 del 10/11/2023** Ud. (dep. **13/12/2023**) Rv. **285490 - 01**

*Presidente:* **SABEONE GERARDO.** *Estensore:* **CAPUTO ANGELO.** *Relatore:* **CAPUTO ANGELO.** *Imputato:* **FOSSATOCCI NICOLA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 01/02/2023

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Elemento soggettivo - Dolo misto a colpa - Caratteri - Indicazione.

*L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di colpa in concreto, per l'evento mortale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 46467 del 2022 Rv. 283892 - 02

*Massime precedenti Difformi:* N. 44986 del 2016 Rv. 268299 - 01, N. 13673 del 2006 Rv. 234552 - 01, N. 35582 del 2012 Rv. 253536 - 01, N. 16285 del 2010 Rv. 247267 - 01, N. 40389 del 2012 Rv. 253357 - 01, N. 15004 del 2004 Rv. 228497 - 01, N. 13114 del 2002 Rv. 222054 - 01, N. 791 del 2013 Rv. 254386 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 36402 del 2023 Rv. 285196 - 01, N. 23606 del 2018 Rv. 273284 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22676 del 2009 Rv. 243381 - 01 Rv. 243381 - 01

## SEZIONE QUINTA

---

**Sez. 5, Sentenza n. 49667 del 10/11/2023** Ud. (dep. **13/12/2023**) Rv. **285490 - 02**

**Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: CAPUTO ANGELO. Relatore: CAPUTO ANGELO. Imputato: FOSSATOCCI NICOLA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 01/02/2023

661034 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - Giudizio abbreviato semplice - Ribaltamento "in peius" della sentenza di primo grado - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Necessità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

*E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come riformulato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui, in caso di ribaltamento in appello della sentenza di proscioglimento, non prevede la rinnovazione obbligatoria delle prove dichiarative quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata all'esito di giudizio abbreviato nel quale non si sia proceduto ad integrazione probatoria.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. I), Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 46210 del 2019 Rv. 277870 - 01, N. 32564 del 2023 Rv. 285018 - 03, N. 29538 del 2019 Rv. 276596 - 01, N. 53210 del 2018 Rv. 275133 - 01, N. 36905 del 2020 Rv. 280448 - 01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 50474 del 09/11/2023** Cc. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285595 - 01**

**Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: MEJRI KAMEL CUI 03NWURT. P.M. PIRRELLI FRANCESCA ROMANA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, GIP TRIBUNALE TERNI, 28/06/2023

661139 IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - Deposito telematico tardivo dell'atto di appello - Declaratoria di inammissibilità - Competenza - Giudice d'appello - Ragioni.

*In tema di impugnazioni, la competenza a rilevare l'inammissibilità dell'atto di appello perché presentato tardivamente con modalità telematica va riconosciuta al giudice di appello e non a quello che ha emesso la sentenza appellata, poiché a quest'ultimo l'art. 87-bis, comma 8, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 riserva la valutazione di ammissibilità dell'impugnazione esclusivamente con riferimento ai requisiti elencati nel comma 7 del citato articolo, attinenti alla trasmissione dell'atto a mezzo di posta elettronica.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 7, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

*Massime precedenti Vedi:* N. 48804 del 2023 Rv. 285399 - 01

---

## SEZIONE QUINTA

**Sez. 5, Sentenza n. 50447 del 09/11/2023** Ud. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285680 - 01**

**Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: LA SPINA SALVATORE. P.M. MIGNOLO OLGA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 02/12/2022

607001 REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Bancarotta per distrazione - Configurabilità in epoca anteriore a quella individuata nella sentenza di estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di reati fallimentari, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di beni del patrimonio personale è configurabile in capo al socio di società irregolare solo dal momento in cui il fallimento sia stato esteso nei suoi confronti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna a titolo di concorso dell'imputato che, in epoca antecedente all'estensione del fallimento nei suoi confronti, aveva consapevolmente agevolato la moglie, titolare d'impresa, nella distrazione della quota parte di un immobile di proprietà di quest'ultima, mentre ha escluso la natura distrattiva del trasferimento della porzione immobiliare di proprietà esclusiva del predetto).*

**Riferimenti normativi:** Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

**Massime precedenti Vedi:** N. 11936 del 2020 Rv. 278985 - 01, N. 9279 del 2009 Rv. 243160 - 01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 50469 del 08/11/2023** Cc. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285594 - 01**

**Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: GIORGI GIUSEPPE. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 28/04/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenuto sottoposto a regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. - Impossibilità o gravissima difficoltà di uno dei congiunti a partecipare ai colloqui in presenza - Colloquio audiovisivo a distanza - Partecipazione di altri congiunti - Possibilità - Limiti.

*In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., nei casi di impossibilità o gravissima difficoltà di uno dei congiunti del condannato ad effettuare i colloqui in presenza, deve essere consentito non solo a quest'ultimo ma anche agli altri familiari di partecipare, nei limiti previsti dall'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e salvo che non ricorrano specifiche cause ostative alla fruizione congiunta, al colloquio a mezzo di collegamento audiovisivo a distanza.*

**Riferimenti normativi:** Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 28, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. B CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, Decreto Legge 10/05/2020 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/10/2018 num. 121 art. 19 com. 1, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 61 com. 1 lett. A, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 73 com. 3, Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Costituzione art. 31, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

**Massime precedenti Vedi:** N. 16557 del 2019 Rv. 275669 - 01, N. 19290 del 2021 Rv. 281221 - 01

---



## SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 48114 del 26/10/2023** Ud. (dep. **04/12/2023**) Rv. **285488 - 01**

*Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: DE GIUSEPPE SERAFINO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)*

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 19/09/2022

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Scioglimento di una società di capitali - Nomina del liquidatore - Efficacia della nomina - Iscrizione nel registro delle imprese - Fatti compiuti antecedentemente - Responsabilità penale degli amministratori - Sussistenza - Limiti.

*In tema di bancarotta fraudolenta, nel caso di scioglimento e liquidazione di una società di capitali, la nomina dei liquidatori produce effetti dal momento in cui è stata iscritta nel registro delle imprese, sicché gli amministratori della società, fatta salva l'ipotesi in cui abbiano presentato le dimissioni in precedenza, rispondono penalmente delle condotte poste in essere fino a tale momento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2487 bis, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2489

*Massime precedenti Vedi:* N. 36435 del 2011 Rv. 250939 - 01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 51191 del 20/10/2023** Ud. (dep. **21/12/2023**) Rv. **285597 - 01**

*Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: BELLADONNA ROSARIO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)*

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 13/09/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19 - Richiesta di discussione orale dell'appello - Depositata in periodo feriale, nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza - Tempestività - Sussistenza - Trattazione del processo con rito camerale non partecipato - Nullità generale a regime intermedio - Sussistenza.

*In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la richiesta di discussione orale dell'appello, presentata ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve considerarsi tempestiva ove depositata nel periodo feriale, nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo è definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)

*Massime precedenti Vedi:* N. 29846 del 2022 Rv. 283534 - 01, N. 8588 del 2022 Rv. 283002 - 01, N. 33310 del 2023 Rv. 285310 - 01

---

## SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 50435 del 12/10/2023** Ud. (dep. **18/12/2023**) Rv. **285649 - 01**

*Presidente:* **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO**. *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO**.  
*Relatore:* **CANANZI FRANCESCO**. *Imputato:* **C. P.M. GARGIULO RAFFAELE**. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APP.SEZ.MINORENNI ROMA, 15/03/2023

609013 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - Costringimento fisico - Nozione - Fattispecie.

*L'esimente del costringimento fisico sussiste solo se l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge, confrontandosi con una forza assoluta, proveniente dalla condotta di un altro uomo, non contrastabile né aggirabile, di intensità tale da impedirgli altra scelta se non quella di assumere la condotta integrante il delitto. (Fattispecie in tema di omissione di soccorso in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la conforme decisione dei giudici di merito di condanna di un passeggero che si era limitato, senza particolare insistenza, a chiedere al conducente di fermare il veicolo e, ricevuta risposta negativa, non si era attivato nel contattare, anche in forma anonima, le autorità sanitarie e di polizia).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 46, Cod. Pen. art. 593

*Massime precedenti Vedi:* N. 21133 del 2019 Rv. 275315 - 03, N. 23026 del 2017 Rv. 270145 - 01, N. 38593 del 2018 Rv. 273833 - 01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 48119 del 26/09/2023** Cc. (dep. **04/12/2023**) Rv. **285593 - 01**

*Presidente:* **SABEONE GERARDO**. *Estensore:* **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO**.  
*Relatore:* **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO**. *Imputato:* **DINU GHEORGHE. P.M. LOY MARIA FRANCESCA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 14/03/2023

650001 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE - Ricostituzione di atti acquisiti al fascicolo processuale e successivamente dispersi - Modalità - Vincoli formali - Insussistenza - Ragioni.

*L'attività di ricostituzione di atti processuali può riguardare tutti gli atti già presenti nel fascicolo processuale (nella specie, decreto di irreperibilità) e il giudice è libero di adottare la forma processuale che meglio garantisca la corretta ricostituzione dell'atto mancante, anche senza il rispetto del previo contraddittorio, in quanto il codice di rito non individua alcun vincolo procedimentale e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 113

*Massime precedenti Vedi:* N. 15821 del 2019 Rv. 276555 - 01, N. 7252 del 2021 Rv. 280634 - 01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 48103 del 26/09/2023** Ud. (dep. **04/12/2023**) Rv. **285487 - 01**

*Presidente:* **SABEONE GERARDO**. *Estensore:* **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO**.  
*Relatore:* **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO**. *Imputato:* **PG C/ ELDORADOS DANUS CUI.. P.M. PIETRO GAETA**. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ISERNIA, 03/03/2023

662014 IMPUTATO - IDENTITA' PERSONALE - Imputato che abbia declinato false generalità - Attribuzione del Codice Univoco di Identificazione - Certezza dell'identità fisica - Ragioni.

## SEZIONE QUINTA

*In tema di accertamento della identità personale, l'imputato che abbia declinato false generalità deve considerarsi compiutamente identificato attraverso la procedura all'esito della quale gli sia stato attribuito il Codice Univoco di Identificazione (CUI), che lo distingue inequivocabilmente da ogni altro consociato.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 68, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349, DPR 07/04/2016 num. 87 art. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 11082 del 2017 Rv. 269927 - 01, N. 32082 del 2014 Rv. 262390 - 01, N. 29622 del 2022 Rv. 283380 - 01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 48102 del 15/09/2023** Ud. (dep. **04/12/2023**) Rv. **285486 - 02**

*Presidente:* **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Relatore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Imputato:* **ZERROUQ ABDELLAH.** *P.M.* **TASSONE KATE.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 03/10/2022

651051 ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE - Imputato - Mancata conoscenza della lingua italiana - Omessa nomina dell'interprete - Conseguenze - Nullità a regime intermedio.

*In tema di traduzione degli atti, l'omessa nomina di un interprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 10717 del 2003 Rv. 223952 - 01, N. 21669 del 2009 Rv. 243794 - 01, N. 26078 del 2016 Rv. 267157 - 01, N. 2635 del 2007 Rv. 235893 - 01, N. 6697 del 2002 Rv. 221901 - 01, N. 5235 del 2017 Rv. 269215 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20035 del 2023 Rv. 284515 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25932 del 2008 Rv. 239693 - 01, N. 39298 del 2006 Rv. 234835 - 01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 49654 del 13/07/2023** Ud. (dep. **13/12/2023**) Rv. **285489 - 01**

*Presidente:* **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Imputato:* **OSASERE JOSHUA.** *P.M.* **LORI PERLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 08/11/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale da Covid-19 - Giudizio cartolare d'appello - Imputato detenuto - Richiesta di comparizione formulata personalmente - Ammissibilità - Esclusione - A mezzo del difensore - Necessità - Ragioni.

*Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'imputato detenuto che voglia partecipare all'udienza deve richiederlo a mezzo del proprio difensore, non essendo consentito né previsto che possa provvedervi personalmente.*

## SEZIONE QUINTA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 ter

*Massime precedenti Difformi:* N. 15139 del 2022 Rv. 283143 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 14863 del 2021 Rv. 281138 - 03, N. 677 del 2022 Rv. 282531 - 01, N. 3958 del 2022 Rv. 282888 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11803 del 2020 Rv. 278491 - 01, N. 35399 del 2010 Rv. 247836 - 01

DICEMBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



## SEZIONE SESTA

---

**Sez. 6, Sentenza n. 51798 del 28/12/2023** Cc. (dep. **29/12/2023**) Rv. **285600 - 01**

**Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: HARJAN RUXANDRA IONELA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 28/11/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Sentenza CGUE del 21 dicembre 2023 in causa C-261/22 - Madre di prole convivente di età inferiore a tre anni - Rifiuto di consegna - Condizioni.

*In tema di mandato d'arresto europeo, alla stregua dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 21 dicembre 2023 in causa C-261/22, l'autorità giudiziaria di esecuzione non può rifiutare la consegna sol perché la persona richiesta sia madre di prole con lei convivente di età inferiore a tre anni, essendo onere della parte allegare specifiche circostanze rivelatrici della esistenza, nello Stato richiedente, di carenze strutturali e di sistema tali da esporre a concreto rischio la tutela dei diritti dell'infanzia. (In motivazione la Corte ha precisato che, solo nel caso in cui siano acquisiti elementi di valutazione basati su fonti internazionali riconosciute ed attendibili, la Corte di appello è tenuta a richiedere allo Stato emittente informazioni suppletive).*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 art. 2, Tratt. Internaz. 13/12/2007, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25333 del 2021 Rv. 281533 - 01, N. 22124 del 2021 Rv. 281349 - 01, N. 12079 del 2023 Rv. 285117 - 01, N. 15143 del 2022 Rv. 283145 - 01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 49642 del 06/12/2023** Cc. (dep. **13/12/2023**) Rv. **285652 - 01**

**Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: Z. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)**

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE FORLI', 18/09/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine di protezione europeo - Rilevanza della volontarietà del trasferimento in altro Stato da parte della vittima - Esclusione - Conseguenze - Minore vittima del reato di cui all'art. 574-bis cod. pen. - Applicabilità - Sussistenza.

*In tema di ordine di protezione europeo, ai sensi delle direttive 2012/29/UE e 2011/99/UE, non rileva la volontà del trasferimento della persona da proteggere in altro Stato membro, sicché lo strumento è applicabile anche nel caso in cui la medesima non si sia allontanata "sua sponte" in quanto minore vittima del reato di sottrazione internazionale di cui all'art. 574-bis cod. pen.*

*Riferimenti normativi:* Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 99, Cod. Pen. art. 574 bis CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 25/10/2012 num. 29, Decreto Legisl. 11/02/2015 num. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201, Regolam. Consiglio CEE 12/06/2013 num. 606

*Massime precedenti Vedi:* N. 28772 del 2020 Rv. 279678 - 01

---

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 49642 del 06/12/2023** Cc. (dep. 13/12/2023) Rv. 285652 - 02

**Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: Z. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)**

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE FORLI', 18/09/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine di protezione europeo - Richiesta - Ultimo luogo di residenza del destinatario nel territorio dello Stato di esecuzione - Sufficienza - Condizioni - Successiva irreperibilità - Irrilevanza - Fattispecie.

*In tema di ordine di protezione europeo, agli effetti dell'art. 5 d.lgs. n. 11 febbraio 2015, n. 9 (attuativo della direttiva 2011/99/UE), è sufficiente che nella richiesta sia rappresentato l'ultimo luogo noto di residenza della persona da proteggere nel territorio dello Stato di esecuzione e che non vi sia alcuna certezza che la medesima si sia trasferita in uno Stato diverso, essendo irrilevante la circostanza che la stessa si sia in seguito resa irreperibile nei luoghi in cui era stato tentato il rintraccio. (Fattispecie in tema di sottrazione internazionale di minore).*

*Riferimenti normativi:* Direttive Commissione CEE 11/12/2011 num. 99, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2013 num. 606, Decreto Legisl. 11/02/2015 num. 9 art. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter, Cod. Pen. art. 574 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 43

*Massime precedenti Vedi:* N. 1317 del 2023 Rv. 284146 - 01, N. 8601 del 2022 Rv. 282912 - 01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 50235 del 21/11/2023** Ud. (dep. 15/12/2023) Rv. 285671 - 01

**Presidente: CALVANESE ERSILIA. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: TERRANOVA ANTONINO C/ MANNINO TERESA. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 31/01/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - Sentenza Corte cost. n. 173 del 2022 - Effetti - Regolamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile - Necessità - Ragioni.

*In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5433 del 2021 Rv. 280409 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13681 del 2016 Rv. 266593 - 01 Rv. 266594 - 01, N. 46688 del 2016 Rv. 267884 - 01

## SEZIONE SESTA

---

Sez. 6, **Sentenza n. 49331 del 16/11/2023** Cc. (dep. 12/12/2023) Rv. 285651 - 02

*Presidente:* **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Relatore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Imputato:* **ZIEMIAN ROMAN KAZIMIERZ (CUI 06I7LAX).** *P.M. RICCARDI GIUSEPPE.* (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 14/07/2023

675027 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE - Sentenza di non luogo a provvedere sulla domanda estradizionale – Conseguenze sulla misura cautelare – Dichiarazione di inefficacia – Sussistenza - Ragioni.

*In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia della sentenza di non luogo a provvedere impone la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare disposta nell'ambito della suddetta procedura, posto che l'art. 300, comma 1, cod. proc. pen. enuncia una regola generale applicabile anche alla materia dell'extradizione.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714

*Massime precedenti Vedi:* N. 8601 del 2022 Rv. 282912 - 01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 49331 del 16/11/2023** Cc. (dep. 12/12/2023) Rv. 285651 - 01

*Presidente:* **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Relatore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Imputato:* **ZIEMIAN ROMAN KAZIMIERZ (CUI 06I7LAX).** *P.M. RICCARDI GIUSEPPE.* (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 14/07/2023

675027 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE - Sentenza di non luogo a provvedere per carenza di documentazione – Richiesta in via principale di una pronuncia sul merito della estradabilità - Interesse ad impugnare – Sussistenza – Ragioni.

*In tema di estradizione per l'estero, sussiste l'interesse della parte ad impugnare la sentenza di non luogo a provvedere per carenza della documentazione integrativa rilevante ai fini della decisione, resa a fronte della richiesta, avanzata in via principale, di una pronuncia sul merito delle condizioni di estradabilità in base al titolo estradizionale, in quanto la sentenza di natura meramente processuale non è idonea a determinare l'effetto preclusivo di una successiva sentenza favorevole all'extradizione, a seguito della presentazione di ulteriore domanda da parte dallo stesso Stato per i medesimi fatti, previsto dall'art. 707 cod. proc. pen.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 707, Tratt. Internaz. 13/12/1957

*Massime precedenti Vedi:* N. 14719 del 2020 Rv. 278849 - 01, N. 18872 del 2018 Rv. 273134 - 01, N. 40167 del 2006 Rv. 235230 - 01, N. 8812 del 2011 Rv. 249640 - 01

---



## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 48749 del 15/11/2023** Ud. (dep. **06/12/2023**) Rv. **285637 - 01**

**Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: DE MITRI FRANCESCO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 27/01/2023

595016 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - Dichiarazioni calunniose rese dall'indagato - Esercizio del diritto di difesa - Scriminante ex art. 51 cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

*Le dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato, in sede di interrogatorio, a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non sono scriminate dall'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., comporta che la difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non esclude, "a fortiori", l'antigiuridicità della condotta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 384 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18755 del 2015 Rv. 263550 - 01, N. 14761 del 2018 Rv. 272755 - 01 Rv. 272754 - 01, N. 38729 del 2023 Rv. 285447 - 02 Rv. 285447 - 02, N. 26455 del 2013 Rv. 255678 - 01, N. 17705 del 2022 Rv. 283336 - 02

*Massime precedenti Difformi:* N. 40886 del 2018 Rv. 274147 - 01, N. 33754 del 2022 Rv. 283882 - 01, N. 14042 del 2015 Rv. 262972 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 46692 del 2021 Rv. 282318 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10381 del 2021 Rv. 280574 - 01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 48744 del 15/11/2023** Ud. (dep. **06/12/2023**) Rv. **285562 - 01**

**Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: V. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 03/11/2022

597017 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE E DI DISCIPLINA - IN GENERE - Abuso della finalità disciplinare - Occasione di correggere o di punire - Insorgenza - Necessità - Fattispecie.

*In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, l'abuso della finalità disciplinare presuppone l'insorgenza, al momento del fatto, dell'occasione di correggere o di punire, ossia che il soggetto passivo abbia tenuto una condotta da cui possa derivare una reazione di natura disciplinare, non potendo detta finalità desumersi dalla sola esistenza del rapporto esistente tra l'agente e la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'abuso nell'intervento di forza, mai trasmodato in volontarie percosse, tenuto dall'insegnante per separare gli alunni in lite a tutela della loro stessa incolumità, in adempimento degli obblighi di garanzia correlati all'esercizio della funzione educativa).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 571 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9954 del 2016 Rv. 266434 - 01, N. 11777 del 2020 Rv. 278744 - 01, N. 18289 del 2010 Rv. 247368 - 01, N. 13145 del 2022 Rv. 283110 - 01, N. 17810 del 2019 Rv. 275701 - 01

---

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 48468 del 14/11/2023** Cc. (dep. **05/12/2023**) Rv. **285453 - 01**

**Presidente: CAPOZZI ANGELO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: P. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 05/04/2023

661126 IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE - Appello del pubblico ministero su richiesta della parte civile ex art. 572 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Condizioni.

*È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello proposto dal pubblico ministero su richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., nel quale l'appellante si limiti a richiamare le censure contenute nella predetta richiesta, senza incorporarle testualmente e per esteso, ancorché utilizzi formule per le quali esse devono "intendersi ritrascritte" ovvero costituiscono "parte integrante" dell'impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 572, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

*Massime precedenti Conformi:* N. 41782 del 2016 Rv. 267864 - 01, N. 15205 del 2020 Rv. 278915 - 01, N. 14014 del 2015 Rv. 263016 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 778 del 2023 Rv. 283952 - 01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 48761 del 14/11/2023** Cc. (dep. **06/12/2023**) Rv. **285650 - 01**

**Presidente: CAPOZZI ANGELO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: MORELLI RITA. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 01/06/2023

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca di beni fittiziamente intestati a un terzo - Legittimazione e interesse del terzo a contestare i presupposti per l'applicazione della misura al proposto - Esclusione - Ragioni.

*In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Pen. art. 240 bis

*Massime precedenti Conformi:* N. 31549 del 2019 Rv. 277225 - 04, N. 35669 del 2023 Rv. 285202 - 01, N. 333 del 2021 Rv. 280249 - 01, N. 7469 del 2020 Rv. 278454 - 03

*Massime precedenti Difformi:* N. 19094 del 2021 Rv. 281362 - 01, N. 12374 del 2018 Rv. 272608 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5050 del 2020 Rv. 278469 - 02, N. 20717 del 2021 Rv. 281389 - 01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 48472 del 14/11/2023** Cc. (dep. **05/12/2023**) Rv. **285561 - 01**

## SEZIONE SESTA

*Presidente: CAPOZZI ANGELO. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: RAGOZINO MARIO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)*

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 06/02/2023

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca - Tutela dei terzi creditori - Istanza di ammissione del credito allo stato passivo - Decisione fondata su questione di fatto, o di fatto e diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione al contraddittorio delle parti - Nullità della decisione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di confisca di prevenzione e tutela dei terzi, nel procedimento di ammissione allo stato passivo richiesto dai creditori ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti stesse del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità del provvedimento (c.d. "a sorpresa" o "della terza via") per violazione del diritto di difesa quante volte la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Fattispecie in cui era stata dichiarata la prescrizione presuntiva del diritto di credito vantato dall'opponente solo col provvedimento finale del giudice delegato di non ammissione al passivo dei crediti maturati prima che le società, da lui rappresentate, fossero sottoposte a sequestro di prevenzione).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59

*Massime precedenti Vedi:* N. 4884 del 2023 Rv. 284069 - 01, N. 44714 del 2016 Rv. 268507 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 39608 del 2018 Rv. 273660 - 01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 48467 del 08/11/2023 Cc. (dep. 05/12/2023) Rv. 285452 - 01**

*Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: DEDEJ ELEDJO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)*

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. BOLZANO, 12/07/2023

675006 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Omissione e mancata notificazione del decreto di citazione previsto dall'art. 704, comma 1, cod. proc. pen. - Conseguenze - Nullità assoluta e insanabile.

*In tema di estradizione per l'estero, il difetto di rituale emissione e notificazione all'estradando del decreto di citazione previsto dall'art. 704, comma 1, cod. proc. pen., concernendo l'omessa citazione in giudizio del soggetto nei cui confronti è in corso la procedura, determina una nullità assoluta incidente sul diritto di difesa, non sanabile dalla conoscenza "aliunde" acquisita della data d'udienza, né dalla comparizione della parte. (Fattispecie in cui l'estradando aveva ricevuto solo un avviso di cancelleria per l'udienza fissata per deliberare sulla richiesta di estradizione).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 17952 del 2013 Rv. 256563 - 01

---

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 49315 del 24/10/2023** Ud. (dep. **12/12/2023**) Rv. **285499 - 01**

**Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: L. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 05/04/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio cartolare di appello - Ricorso per cassazione - Termine per proporre l'impugnazione da parte dell'imputato appellante - Applicabilità dell'aumento di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

*In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

*Massime precedenti Vedi:* N. 46690 del 2023 Rv. 285342 - 01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 50237 del 12/10/2023** Cc. (dep. **15/12/2023**) Rv. **285653 - 01**

**Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: D. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 02/05/2023

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Conoscenza incolpevole del processo - Analfabetismo - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di rescissione del giudicato - nella disciplina anteriore alla riforma c.d. Cartabia - allorché sia stata accertata la notifica all'imputato di atti da cui poteva evincersi la pendenza del processo (nella specie, avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e verbale di rinvio dell'udienza dibattimentale), non rileva che lo stesso non ne abbia compreso il contenuto per analfabetismo, non potendo in tal caso ritenersi incolpevole la mancata conoscenza del processo.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184

*Massime precedenti Vedi:* N. 27629 del 2021 Rv. 281637 - 01, N. 27134 del 2023 Rv. 284794 - 01, N. 31201 del 2020 Rv. 280137 - 01, N. 46795 del 2023 Rv. 285493 - 01, N. 29592 del 2021 Rv. 281765 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15498 del 2021 Rv. 280931 - 01

---

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 48838 del 11/10/2023** Cc. (dep. **07/12/2023**) Rv. **285599 - 01**

**Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: BRUNELLO LUCA. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 19/05/2023

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Messaggistica in "chat" su piattaforma "Sky ECC" - Acquisizione mediante ordine europeo di indagine - Disciplina delle intercettazioni - Applicabilità - Esclusione - Condizioni.

*In tema di mezzi di prova, alla messaggistica scambiata con sistema "Sky ECC" e acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità straniera che ne ha eseguito la decriptazione non si applica la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. quando, al momento della richiesta, i flussi comunicativi non fossero in atto.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 10, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 9

*Massime precedenti Vedi:* N. 18907 del 2021 Rv. 281819 - 01, N. 16347 del 2023 Rv. 284563 - 01, N. 6364 del 2023 Rv. 283998 - 01, N. 48330 del 2022 Rv. 284027 - 01, N. 46482 del 2023 Rv. 285363 - 01 Rv. 285363 - 02, N. 44155 del 2023 Rv. 285362 - 01, N. 47201 del 2023 Rv. 285350 - 01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 48838 del 11/10/2023** Cc. (dep. **07/12/2023**) Rv. **285599 - 02**

**Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: BRUNELLO LUCA. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 19/05/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Prova già disponibile nello Stato di esecuzione - Sindacato del giudice italiano - Sulla legittimità dei provvedimenti e delle procedure dello Stato di esecuzione - Ammissibilità - Esclusione - Sulla legittima emissione dell'ordine - Ammissibilità - Sussistenza - Sulla utilizzabilità della prova acquisita - Ammissibilità - Sussistenza.

*In tema di ordine europeo di indagine emesso per acquisire una prova già disponibile nello Stato di esecuzione, il giudice italiano non può sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati e delle procedure di acquisizione della prova seguite dall'autorità giudiziaria straniera, essendo allo stesso consentito soltanto il controllo in ordine alla legittima emissione dell'ordine di indagine rispetto alla direttiva 2014/41/UE e al d.lgs.21 giugno 2017, n. 108, di recepimento di tale direttiva, nonché il controllo relativo alla utilizzabilità della prova acquisita secondo il diritto interno.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 15, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 78, Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num. 58, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 89, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19082 del 2023 Rv. 284440 - 01, N. 43534 del 2012 Rv. 253797 - 01, N. 2173 del 2017 Rv. 269000 - 01, N. 4758 del 2016 Rv. 265993 - 01, N. 6364 del 2023 Rv. 283998 - 01, N. 46482 del 2023 Rv. 285363 - 04 Rv. 285363 - 02, N. 44882 del 2023 Rv. 285386 - 01, N. 44154 del 2023 Rv. 285284 - 02

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Ordinanza n. 50684 del 29/09/2023** Cc. (dep. 19/12/2023) Rv. 285563 - 01

**Presidente: VILLONI ORLANDO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: LAZAJ GJIERGJI (CUI 01TBODP). P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)**

Ordina trasmissione degli atti, CORTE APPELLO FIRENZE, 29/08/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Diritto dell'imputato alla difesa tecnica nel processo - Appartenenza al novero dei diritti fondamentali di cui all'art. 6 del TUE - Soggetto condannato "in absentia" senza essere assistito da alcun difensore - Facoltà del condannato di ottenere la ripetizione del giudizio con le garanzie difensive - Sufficienza - Facoltà per lo Stato richiesto di rifiutare la consegna - Condizioni - Rinvio pregiudiziale alla CGUE.

*In tema di mandato di arresto europeo, va sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., la risoluzione delle seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 6 T.U.E. deve essere interpretato nel senso che il diritto dell'imputato alla difesa tecnica in un processo criminale sia annoverato tra i diritti sanciti dalla Carta di Nizza ed i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell'Unione europea, che esso riconosce come principi generali del diritto dell'Unione e che la decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri, obbliga a rispettare; b) se, in caso affermativo, il diritto dell'imputato alla difesa tecnica in un processo criminale possa ritenersi comunque rispettato qualora la sentenza di condanna sia stata pronunciata nei confronti di un imputato assente e non assistito da alcun difensore, di sua fiducia o nominato dal giudice procedente, sebbene soggetta al diritto potestativo dell'imputato stesso, una volta consegnato, di ottenere la ripetizione del giudizio con le garanzie difensive; c) se, di conseguenza, l'art. 4-bis della decisione quadro del Consiglio UE 2002/584/GAI, introdotto dalla decisione quadro del Consiglio UE 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che lo Stato richiesto della consegna abbia la facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, anche quando sussistano le condizioni di cui al par. 1, lett. d), dello stesso art. 4-bis, ma l'interessato non sia stato assistito da un difensore, nominato di sua fiducia o di ufficio dal giudice procedente.*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 13/12/2007, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 1, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 4 bis, Decisione Consiglio CEE 26/02/2009 num. 299, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 1 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. C, Direttive Commissione CEE 22/10/2013 num. 48, Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 7275 del 2021 Rv. 280842 - 01, N. 25303 del 2012 Rv. 252724 - 01, N. 12079 del 2023 Rv. 285117 - 01